

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 marzo 1989

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85381

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1988, n. 43.

Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione. Pag. 2

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1988, n. 42.

Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane. Pag. 11

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 20.

Norme in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 21.

Norme concernenti i collegi dei revisori delle Unità sanitarie locali. Pag. 21

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1988, n. 22.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, modificata dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 14 sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1988, n. 23.

Soppressione dell'Istituzione pubblica denominata Villaggio italo-svizzero della Croce Rossa in Valfloriana. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1988, n. 24.

Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale.
Pag. 25

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 18 ottobre 1988, n. 40.

Ripartizione dei posti nell'impiego pubblico e composizione degli organi collegiali degli enti pubblici in provincia di Bolzano secondo la consistenza dei gruppi linguistici in base ai dati del censimento generale della popolazione. Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 agosto 1988, n. 20.

Regolamento d'esecuzione per l'applicazione della legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 29, modificata ed integrata con legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 34, concernente l'alienazione di beni di uso civico. Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 settembre 1988, n. 24.

Regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: «Costruzione di palestre scolastiche interrate». Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 ottobre 1988, n. 25.

Modificazione del regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano. Pag. 29

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 settembre 1988, n. 8-63/Legisl.

Integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. Pag. 30

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1988, n. 43.

Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 128 del 10 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito della programmazione generale, allo scopo di concorrere alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della personalità dei cittadini, con la presente legge, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 6 dello statuto regionale, detta norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale per l'organizzazione, la qualificazione e la gestione dei relativi interventi, coordinandoli con le attività ed i servizi sanitari, scolastici, culturali, nonché sportivi e del tempo libero.

Art. 2.

Oggetto del riordino

1. Le funzioni assistenziali soggette al riordino di cui alla presente legge concernono:

a) le funzioni già di competenza degli enti locali in forza di disposizioni di leggi precedenti al decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) le funzioni attribuite agli enti locali dal decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comprese quelle già svolte dagli enti comunali di assistenza (ECA), dagli uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali, dalla Regione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, dagli enti nazionali di assistenza di cui alla tabella B, del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, compresa la nota aggiuntiva;

c) ogni altra funzione assistenziale attribuita ai medesimi enti con leggi o provvedimenti dello Stato o della Regione.

Art. 3.

Principi degli interventi di assistenza sociale

1. L'esercizio delle funzioni di assistenza sociale è informato ai seguenti principi:

a) rispetto della persona e della sua dignità;

b) rispetto della famiglia anche nelle forme stabili di convivenza di fatto e del suo ruolo;

c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;

d) garanzia della permanenza e del reinserimento del cittadino nel proprio ambiente familiare e sociale di appartenenza o di elezione;

e) superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;

f) rispondenza degli interventi e dei servizi al bisogno e alle esigenze, affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona, privilegiando quelle che consentano il mantenimento nell'ambiente di appartenenza e superando il concetto di istituzionalizzazione;

g) superamento della logica di assistenza differenziata per categorie di assistiti, mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogno e di intervenuti differenziati in rapporto alla specificità delle esigenze;

h) rispetto delle scelte individuali degli utenti in riferimento alle risposte assistenziali esistenti;

i) qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell'intervento;

l) fruizione dell'intervento assistenziale preferibilmente nell'ambito territoriale di appartenenza;

m) coordinamento e integrazione dell'intervento assistenziale con l'attività degli altri organi che svolgono funzioni attinenti alla materia della presente legge ed in particolare con quella offerta dal servizio sanitario nazionale;

n) sviluppo di forme di coordinamento e associazione tra comuni quando ciò sia richiesto per una migliore efficienza ed efficacia dell'intervento.

2. Ai fini di un esercizio consapevole delle opzioni e delle facoltà di cui al comma 1, i cittadini sono compiutamente informati sui servizi di assistenza sociale, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni e sulle modalità di erogazione delle prestazioni.

Art. 4.

Destinatari

1. Gli interventi di assistenza sociale sono rivolti ai cittadini nonché agli stranieri e agli apolidi residenti, nei limiti ed alle condizioni previsti dagli accordi internazionali e secondo le modalità di cui alla presente legge.

2. Le attività e le prestazioni di emergenza e pronto intervento sono estese anche alle persone non residenti che si trovino occasionalmente nel territorio regionale, per il tempo necessario a consentire il rientro nel territorio di appartenenza.

Art. 5.

Scelta degli utenti

1. In relazione ai principi di cui al comma 1 dell'art. 3, i destinatari degli interventi assistenziali possono scegliere liberamente di accedere alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati.

2. Essi possono altresì, previa autorizzazione, accedere a servizi e strutture privati non convenzionati sempre che gli enti gestori siano iscritti nei registri previsti dai successivi articoli.

3. L'autorizzazione è concessa dai soggetti su cui grava l'onere della spesa, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con il quadro delle risorse pubbliche o convenzionate del territorio.

Art. 6.

Onere delle prestazioni assistenziali

1. La Regione emana gli indirizzi per la determinazione del reddito ai fini della partecipazione dell'utente al costo del servizio. Alla determinazione del reddito non concorrono le pensioni erogate ai mutilati invalidi di guerra ed ai superstiti di caduti in guerra nonché le rendite INAIL. Concorrono invece le rendite infortunistiche INAIL per inabilità temporanea.

2. Sulla base di indirizzi emanati dalla Regione, i comuni singoli o associati individuano gli interventi assistenziali, con le relative modalità, per i quali gli assistiti e le persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti concorrono al costo delle prestazioni fruite in relazione alle condizioni economiche.

3. Nel caso di servizio residenziale è garantita all'assistito la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore all'equivalente del 60% della pensione sociale e comunque non inferiore alla somma di L. 250.000.

4. I soggetti istituzionali su cui grava l'onere finanziario per gli interventi assistenziali sono identificati con riferimento al comune di residenza dell'utente; qualora l'avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate in comune diverso, gli oneri gravano comunque sul comune di residenza restando a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità.

Art. 7.

Partecipazione e consultazione

1. I comuni singoli o associati promuovono e garantiscono, individuando le opportune modalità e forme, la più ampia partecipazione democratica della collettività interessata alla determinazione degli obiettivi programmatici, all'organizzazione e gestione degli interventi di assistenza sociale, nonché al controllo ed alla verifica della loro funzionalità e rispondenza alle finalità della presente legge.

Art. 8.

Consulta regionale sull'assistenza

1. È istituita la consulta regionale con compiti di consulenza e di proposta alla giunta regionale in ordine ad iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento degli interventi per il coordinamento e l'integrazione delle attività previste dalla presente legge con quelle di competenza di altre istituzioni attinenti alla materia oggetto del riordino.

2. È composta da:

a) l'assessore responsabile dei servizi sociali il quale assume le funzioni di presidente;

b) il presidente ed il vicepresidente della competente commissione consiliare;

c) il presidente dell'ANCI regionale o suo delegato;

d) il presidente dell'UPI regionale o suo delegato;

e) il presidente dell'UNCEM regionale o suo delegato;

f) un rappresentante delle IPAB regionali, designato dall'UNEB-BA, federazione regionale Marche;

g) tre esperti nominati dal consiglio regionale;

h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. La consulta nello svolgimento dei suoi compiti si avvale anche della collaborazione di responsabili di enti, organismi e amministrazioni operanti in settori comunque attinenti all'assistenza.

4. Alle riunioni della consulta partecipano il responsabile del servizio servizi sociali ed un funzionario del servizio stesso designato dalla giunta, che svolge le funzioni di segretario.

5. La consulta è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica tre anni; nel caso che un membro cessi dall'incarico si provvede alla sua sostituzione fino alla scadenza della consulta medesima.

6. Ai componenti della consulta estranei alla amministrazione regionale sono corrisposte le indennità previste dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

Requisiti organizzativi e funzionali delle strutture residenziali e semiresidenziali ed autorizzazione al funzionamento

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, da presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce gli indirizzi in ordine ai requisiti funzionali ed organizzativi delle strutture residenziali e semiresidenziali gestiti dai comuni singoli o associati, da enti pubblici e privati, al fine dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle stesse.

2. Le strutture funzionanti, già sottoposte all'obbligo del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e quelle per le quali tale obbligo non era previsto, si adeguano ai requisiti stabiliti dal consiglio regionale entro tre anni dalla definizione degli indirizzi di cui al precedente comma. Accertato l'adeguamento, è rilasciata apposita autorizzazione.

3. L'autorizzazione è revocata in ogni momento per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti necessari al suo rilascio.

TITOLO II

SOGGETTI ISTITUZIONALI

Art. 10.

Competenze e funzioni della Regione

1. La Regione:

a) partecipa all'elaborazione degli strumenti di programmazione nazionale dei servizi di assistenza sociale; mantiene e coordina i rapporti con gli organi centrali cui spetta l'attività di indirizzo e coordinamento con le competenti autorità giudiziarie e con gli altri organi che svolgano attività comunque connesse con quelle del sistema dei servizi sociali;

b) elabora ed approva il piano socio-assistenziale regionale triennale;

c) promuove l'impiego coordinato di tutte le risorse destinate a fini socio-assistenziali;

d) ripartisce il fondo socio-assistenziale regionale per i servizi di assistenza sociale;

e) attua, promuove e finanzia iniziative per la realizzazione, anche tramite progetti pilota, di obiettivi specifici e per contribuire alla soluzione di bisogni emergenti con particolare attenzione per i minori e gli anziani;

f) emana indirizzi generali per il concorso degli utenti e delle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti al costo delle prestazioni;

g) cura la tenuta dei registri regionali e dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato di cui al successivo art. 18;

h) emana indirizzi e direttive per l'attuazione della presente legge;

i) provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale addetto ai servizi sociali coordinando l'aggiornamento, per le materie connesse, con quello del personale dei servizi sanitari;

l) promuove e cura la progettazione e lo sviluppo di un sistema informativo specifico quale articolazione del sistema informativo regionale e come componente del sistema nazionale;

m) vigila sulle attività e sulle strutture socio-assistenziali del territorio regionale;

n) attua forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi;

o) favorisce, anche tramite incentivi nella ripartizione dei finanziamenti, l'associazionismo dei comuni per la gestione dei servizi assistenziali con particolare riferimento a quelli che richiedono una base demografica più ampia di quella comunale;

p) sostiene le associazioni costituite per fini di tutela dei diritti delle persone in corrispondenza alla specifica condizione di ciascuna.

2. La Regione cura, altresì, l'adempimento delle funzioni amministrative relative:

a) per quanto riguarda le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che operano nell'ambito regionale: al riconoscimento giuridico, al controllo sugli atti a norma dell'art. 1 del decreto Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9; alla vigilanza sugli atti concernenti il patrimonio e la pianta organica; all'autorizzazione all'accettazione di eredità legati; alle modifiche istituzionali e statuarie; alle nomine di propria competenza ad incarichi di amministratori; all'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali ed alla vigilanza sul funzionamento delle stesse e dei servizi di assistenza sociale; alle fusioni e all'estinzione;

b) per quanto riguarda le persone giuridiche private di cui all'art. 12 del codice civile che operano nelle materie di cui all'art. 22 del decreto Presidente della Repubblica 616/1977 e le cui finalità si esauriscono nell'ambito regionale: al riconoscimento giuridico; al controllo sull'amministrazione delle fondazioni di cui all'art. 25 del codice civile; alla sospensione delle deliberazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 23 del codice civile; alle autorizzazioni di cui all'art. 17 del codice civile; al coordinamento delle attività di cui all'art. 26 del codice civile; all'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali ed alla vigilanza sul funzionamento delle stesse e dei servizi di assistenza sociale; all'estinzione;

c) alla decisione, in via amministrativa e nelle forme di cui all'art. 51 della presente legge, delle controversie tra comuni singoli o associati o tra comuni ed altri enti pubblici per il rimborso degli oneri sostenuti per spese di soccorso e di assistenza.

Art. 11.

Competenze e funzioni delle provincie

1. Le provincie esercitano le funzioni ad esse intestate, ai sensi degli articoli 2 e 26 del decreto Presidente della Repubblica 616/1977, nel rispetto della presente legge, partecipano alla predisposizione del piano socio-assistenziale regionale e in armonia con gli indirizzi del piano stesso, dei piani zonali; svolgono le funzioni ad esse delegate dalla Regione.

2. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma per l'assistenza, le provincie esercitano le funzioni di assistenza sociale di loro competenza per i rispettivi ambiti territoriali anche mediante convenzione con i comuni singoli o associati.

Art. 12.

Competenze e funzioni dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, partecipano alla predisposizione del piano socio-assistenziale regionale triennale.

2. I comuni associati per bacini ottimali di utenza così come individuati dalla legge regionale 12 marzo 1980, n. 10 e successive modificazioni predispongono, in armonia con gli indirizzi del piano socio-assistenziale regionale, i piani zonali.

Art. 13.

Competenze e funzioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esercitano le proprie funzioni nel rispetto della presente legge.

2. Esse concorrono, ferma la loro autonomia istituzionale, anche adeguando i propri statuti, a realizzare le attività e gli interventi previsti dalla programmazione regionale e locale.

TITOLO III

SOGGETTI NON ISTITUZIONALI

Art. 14.

Assistenza privata

La Regione promuove e coordina, d'intesa con gli enti locali, l'azione amministrativa delle associazioni, delle fondazioni e delle istituzioni private anche a carattere cooperativo, dotate o meno di personalità giuridica, che svolgano attività assistenziali nell'ambito del territorio regionale e delle finalità della presente legge.

Art. 15.

Registro dei soggetti privati

1. Presso i comuni singoli o associati è istituito il registro dei soggetti di cui al precedente articolo operanti nel rispettivo territorio di competenza. In tale registro sono iscritti, a domanda, i soggetti che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) legale rappresentanza del territorio regionale;
- b) corrispondenza ai principi della presente legge della loro attività, esercitata ad adeguati livelli di prestazione e servizi, di qualificazione degli operatori e di efficienza organizzativa ed operativa;
- c) rispetto nei confronti dei dipendenti delle norme imperative e contrattuali in materia di lavoro, fatta eccezione quanto alle norme contrattuali per i casi in cui si tratta di prestazioni volontarie.

2. I comuni singoli o associati, accertata l'esigenza dei requisiti, dispongono l'iscrizione nel registro.

3. I comuni singoli o associati dispongono la cancellazione dal registro qualora venga a mancare uno soltanto dei requisiti obbligatori o vi sia stata grave violazione delle norme previste dalla presente legge, previa contestazione dei motivi che determinano il provvedimento e assegnazione di un congruo termine per ripristinare le condizioni di base alle quali è stata concessa l'iscrizione stessa.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni singoli o associati trasmettono alla Regione copia dei registri di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti.

Art. 16.

Volontariato

1. I comuni singoli o associati promuovono e favoriscono forme attive di solidarietà sociale e di volontaria partecipazione dei cittadini, quale espressione spontanea e consapevole della collettività locale, alla realizzazione degli interventi dell'assistenza sociale.

2. Ai fini della presente legge, per attività di volontariato si intendono gli interventi assistenziali resi da organizzazioni o da singoli cittadini in possesso di adeguati requisiti, fondati su prestazioni spontanee e gratuite.

Art. 17.

Registro del volontariato

1. Presso i comuni singoli o associati è istituito il registro del volontariato, di cui all'art. 16, operante nel territorio di competenza.

2. L'iscrizione in tale registro è disposta, a richiesta dai comuni singoli o associati nel cui territorio il richiedente opera previa verifica che le attività del richiedente stesso siano in armonia con le finalità della presente legge.

3. I comuni singoli o associati dispongono la cancellazione dal registro, qualora vengano a mancare gli elementi che hanno dato luogo all'iscrizione, previa contestazione dei motivi che determinano il provvedimento e assegnazione di un congruo termine per ripristinare le condizioni in base alle quali è stata concessa l'iscrizione stessa.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni singoli o associati trasmettono alla Regione copia dei registri di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti.

Art. 18.

Registri regionali dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato

1. I soggetti di cui agli articoli 14 e 16 a rilevanza regionale sono altresì iscritti, a richiesta, in appositi registri regionali.

Art. 19.

Effetti dell'iscrizione nei registri locali e regionali

1. I soggetti di cui agli articoli 15 e 17, iscritti negli appositi registri locali, sono informati e consultati sui programmi e sugli atti di maggior rilievo inerenti l'attività assistenziale locale; tali soggetti hanno altresì titolo:

alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamenti svolti e promossi dalla Regione;

- a) proporre programmi e iniziative locali in materia assistenziale;
- a) richiedere il convenzionamento di cui all'art. 20.

2. I soggetti iscritti nei registri regionali di cui all'art. 18 sono informati e consultati sui programmi e sugli atti di maggiore rilievo attinenti l'assistenza sociale dell'amministrazione regionale e hanno facoltà di proporre programmi e iniziative di interesse regionale.

Art. 20.

Rapporti e convenzioni tra soggetti istituzionali e non istituzionali

1. I comuni singoli o associati possono stipulare, ai fini della realizzazione degli interventi e dei servizi di assistenza sociale, convenzioni con le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché con i soggetti privati e le organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 15 e 17.

2. Le convenzioni prevedono in ogni caso:

a) livelli di prestazioni e servizi conformi alle norme vigenti in materia e, a decorrere dalla data che sarà stabilita dal piano socio-assistenziale regionale, ai parametri dallo stesso definiti;

b) copertura assicurativa contro il rischio di infortunio subito dagli operatori e, per la responsabilità civile, verso terzi per danni causati dagli operatori stessi nell'espletamento delle attività convenzionate;

- c) durata della convenzione cause e modalità di risoluzione.

3. I rapporti convenzionali tra le associazioni di volontariato e i comuni sono regolati dalla legge regionale 13 dicembre 1982, n. 45.

4. I comuni singoli o associati regolano, mediante appositi atti, i rapporti con i singoli volontari iscritti nei registri locali che concorrono, mediante autonome prestazioni di attività, alla realizzazione degli interventi e di servizi di assistenza sociale ai comuni medesimi. Ai singoli volontari compete, se richiesto, il rimborso delle spese sostenute e preventivamente autorizzate e, in ogni caso, la copertura assicurativa contro il rischio di infortunio subito dai volontari e, per la responsabilità civile, verso i terzi per i danni provocati nell'espletamento delle attività.

5. Le convenzioni prevedono la facoltà da parte dei comuni o delle loro associazioni di verificare ogni momento la regolare attuazione degli adempimenti oggetto delle convenzioni medesime.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione determina con regolamento i criteri per la predisposizione delle convenzioni di cui al presente articolo. Tale regolamento indicherà, in particolare, i requisiti e gli standards dei servizi oggetto della convenzione, i requisiti di professionalità delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento degli operatori privati con quelli pubblici, gli impegni e gli oneri finanziari, anche per l'ipotesi di risoluzione a carico delle parti contraenti, l'impegno dei soggetti convenzionati a rispettare le finalità della presente legge.

Art. 21.

Criteria preferenziali per le convenzioni

1. I comuni di norma stipulano convenzioni con i soggetti istituzionali, possono altresì stipulare convenzioni con i soggetti privati non aventi fini di lucro.

2. Qualora la necessità di interventi e di servizi socio-assistenziali non possa essere adeguatamente soddisfatta dai comuni e dalle associazioni dei comuni direttamente o mediante le convenzioni di cui al precedente comma, tali rapporti convenzionali possono essere instaurati in via eccezionale con altri soggetti, anche aventi fini di lucro, operanti nel territorio, purché in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

TITOLO IV

GESTIONE DELLE FUNZIONI
DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Art. 22.

Gestione delle funzioni

1. I comuni esercitano le funzioni di assistenza sociale di loro competenza in forma singola o associata.

2. Le associazioni dei comuni, di cui alla legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, esercitano attraverso gli organi delle USL le funzioni amministrative di cui agli articoli 22 e 23 del decreto Presidente della Repubblica 616/1977, in materia di assistenza e beneficenza pubblica, ove i comuni ne decidano l'affidamento alle stesse. Nel caso di affidamento delle funzioni amministrative di assistenza e beneficenza si applicano le procedure di cui alla legge regionale 12 marzo 1980, n. 10 e alla legge regionale 24 aprile 1980, n. 24.

3. Le attività consultoriali sono esercitate dall'unità sanitaria locale ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 2.

Art. 23.

Integrazione delle funzioni sociali e sanitarie

1. I comuni singoli o associati, nel determinare gli indirizzi anche procedurali della propria attività, coordinano gli interventi di assistenza sociale con quelli di assistenza sanitaria.

2. Il coordinamento ha l'obiettivo dell'integrazione delle prestazioni di assistenza sociale e sanitaria per i soggetti le cui condizioni richiedono entrambe le prestazioni. L'integrazione si realizza con protocolli d'intesa, convenzioni e con accordo tra le parti.

3. Le prestazioni sanitarie all'interno dei servizi e delle strutture di assistenza sociale sono garantite dai competenti servizi delle unità sanitarie locali.

4. Le unità sanitarie locali assicurano l'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie necessarie a favore degli utenti ospiti dei presidi residenziali di assistenza della zona, indipendentemente dalla loro residenza mediante personale qualificato e mezzi strumentali idonei.

5. Ove l'intervento socio-assistenziale e quello sanitario si realizzano in modo unitario e continuativo, l'onere è fortettariamente posto a carico degli enti tenuti all'assistenza sociale e del fondo sanitario nazionale in proporzione rispettivamente all'incidenza della tutela sociale e della tutela sanitaria; il riparto è effettuato dal comune e dall'unità sanitaria locale competente per territorio, sulla base degli atti di indirizzo e di coordinamento statali e regionali in materia.

TITOLO V

FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 24.

Priorità degli interventi

1. La presenza di situazioni di handicaps fisici o psichici o sensoriali comporta priorità nelle prestazioni assistenziali a parità di altre condizioni, a garanzia dell'obiettivo di consentire ad ogni persona la permanenza nella propria famiglia e nel proprio ambiente e lo sviluppo della propria personalità.

Art. 25.

Interventi

1. L'assistenza sociale si articola nei sottocategorie interventi:
- prevenzione;
 - promozione sociale;
 - informazione e segretariato sociale;
 - assistenza alla maternità e all'infanzia;
 - servizi per il tempo libero;
 - tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri;
 - sostegno ed integrazione sociale dei cittadini soggetti a rischio di emarginazione;
 - promozione, sostegno ed integrazione sociale degli anziani;
 - eliminazione delle barriere architettoniche e di comunicazione;
 - assistenza economica;
 - assistenza domiciliare;
 - soddisfacimento delle esigenze abitative;
 - emergenza e pronto intervento;
 - intervento socio-assistenziale a favore dei minori;
 - servizio di affidamento familiare;
 - ospitalità nelle strutture residenziali;
 - centri diurni;
 - servizi semiresidenziali;
 - servizi di assistenza scolastica;
 - ogni altra prestazione atta a rispondere al bisogno.

Art. 26.

Prevenzione

1. Gli interventi di prevenzione sono volti ad individuare ed eliminare le situazioni che determinano l'insorgere di stati di bisogno e di emarginazione.

2. A tal fine i comuni singoli o associati attuano studi e ricerche per identificare le cause degli stati di bisogno ed emarginazione in atto, nonché le situazioni collettive di rischio e promuovono la più ampia informazione della collettività predisponendo progetti di intervento.

Art. 27.

Promozione sociale

1. I comuni singoli o associati promuovono e favoriscono lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, sia di quelli esistenti e di riconosciuta utilità, sia di quelli previsti dalla presente legge, rivolti alla generalità dei cittadini ed ai soggetti esposti a rischio di emarginazione sociale e finalizzati alla promozione della persona, alla valorizzazione della famiglia ed al miglioramento della qualità della vita.

2. La Regione a tal fine promuove le attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale del settore socio-assistenziale, ivi compreso quello volontario.

3. Tali attività sono impostate con carattere pluridisciplinare ed atto a garantire la necessaria preparazione tecnica e pratica corrispondenti agli effettivi bisogni degli utenti.

Art. 28.

Informazione e segretariato sociale

1. Le attività di segretariato sociale sono volte a fornire ai cittadini informazioni e consulenza al fine di promuovere l'accesso ai servizi di assistenza ed a tutti gli altri nei quali si esplica la vita sociale organizzata e consentirne un corretto ed adeguato utilizzo.

Art. 29.

Attività di assistenza alla maternità e all'infanzia

1. Le attività di assistenza alla maternità e all'infanzia comprendono:

- assistenza sociale e psicopedagogica per la preparazione alla maternità e paternità responsabile e per la soluzione di problemi attinenti la personalità del singolo ed i rapporti interni alla coppia e alla famiglia, compresa quella adottiva e affidataria, con particolare riferimento ai rapporti con i minori;
- promozione di iniziative di educazione sessuale del singolo, della coppia e della comunità da attuare d'intesa con istituzioni, associazioni e forze sociali interessate a tali problematiche;

c) iniziative di educazione sociale dirette alla divulgazione delle informazioni necessarie alla conoscenza dei problemi connessi alla procreazione responsabile, alla individuazione di eventuali rischi di natura genetica, all'igiene della gravidanza e alla protezione dell'infanzia;

d) tutela psico-fisica della donna e del concepito con riguardo alla prevenzione prenatale, alla gravidanza e alla maternità, comprese le attività dirette a prevenire l'interruzione volontaria della gravidanza mediante il sostegno morale e materiale alle madri in difficoltà;

e) assistenza nei casi di interruzione della gravidanza con particolare riferimento ai casi in cui è previsto l'intervento del giudice;

f) sostegno della donna nel corso dell'espulso del parto o dell'interruzione della gravidanza, assicurando l'accesso e la permanenza di persona di fiducia della donna, a richiesta della stessa, dal momento del ricovero a quella della dimissione;

g) assistenza e tutela della prima infanzia, assicurando la permanenza del neonato accanto alla madre durante la degenza in ospedale;

h) preparazione e sostegno nei confronti del minore che chiede al tribunale per i minorenni l'autorizzazione a contrarre matrimonio, fornendo ogni documentazione utile per la decisione;

i) azione di chiarimento, di conciliazione, di consulenza anche giuridica per le coppie in disaccordo e per quelle che si orientano verso la separazione;

l) azione di chiarimento, di consulenza anche giuridica, di sostegno per gli affidamenti della prole ad uno dei genitori in caso di rottura del nucleo familiare a seguito di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio;

m) interventi di chiarimento e di consulenza anche giuridica in caso di conflitto in ordine all'esercizio della potestà genitoriale e in caso di comportamento pregiudizievole per i figli;

n) inchieste e interventi richiesti dai giudici nel settore del diritto di famiglia con particolare riferimento ai figli minori.

Art. 30.

Servizi per il tempo libero

1. Nell'ambito dell'attività di aggregazione sociale e di qualificazione del tempo libero, i comuni singoli o associati per favorire i processi di socializzazione delle persone soggette ai rischi di emarginazione, promuovono, anche in collaborazione con le famiglie dei soggetti interessati e collegandosi ove possibile con i servizi del tempo libero, la realizzazione di soggiorni di vacanza e di altre attività sociali, culturali, ricreative.

2. I comuni singoli o associati assicurano che le attività socio-ricreative estive rivolte ai minori, in quanto attività integrative del processo educativo, siano svolte nel quadro di una programmazione unitaria ed interdisciplinare degli interventi coinvolgendo in particolare gli organi della scuola.

3. Per la realizzazione di tali attività sono utilizzate tutte le strutture idonee esistenti sul territorio regionale od anche fuori di esso, mediante apposite convenzioni con gli enti competenti.

Art. 31.

Tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri

1. I comuni singoli o associati, al fine di garantire l'assistenza familiare e la tutela psico-affettiva dei minori da 0 a 12 anni ricoverati nei presidi ospedalieri, assicurano l'accesso e la permanenza dei genitori, o di persona di loro fiducia, nei reparti pediatrici nell'intero arco delle 24 ore.

2. A tale scopo deve essere adottato ogni accorgimento, anche a carattere provvisorio, idoneo ad assicurare la permanenza e l'assistenza familiare anche nelle ore notturne.

3. I medici del reparto sono tenuti a fornire ai genitori, oltre alle normali informazioni sulla natura e decorso della malattia, ogni altro elemento sulle prestazioni mediche a cui sarà sottoposto il minore e sui relativi tempi di attuazione.

4. I genitori, o persone di loro fiducia, hanno facoltà di assistere il bambino durante le visite mediche di reparto, all'atto dei prelievi per esami di laboratorio, durante le indagini diagnostiche e le medicazioni, nonché durante le fasi preventive di preparazione a quelle di risveglio successive agli interventi operatori ed ogni qualvolta detta assistenza non abbia controindicazioni igienico-sanitarie, debitamente motivate. I genitori collaborano altresì all'organizzazione dei tempi e delle modalità dei pasti, del gioco e del riposo.

5. I comuni singoli o associati, attraverso opportune intese anche a carattere convenzionale con i servizi scolastici, educativi, ricreativi e del tempo libero e con le associazioni del volontariato disponibili, assicurano la presenza di personale educativo e/o di animazione idoneo, opportunamente preparato, messo a disposizione secondo un programma di attività ludico-espressive con essi concordato.

6. Ove il soggetto ricoverato presenti handicaps, il limite di età suindicato può essere superato.

Art. 32.

Sostegno ed integrazione sociale dei cittadini soggetti a rischio di emarginazione

1. Il sostegno e l'integrazione sociale dei cittadini soggetti ai rischi dell'emarginazione si realizzano promuovendo e attuando, in applicazione della normativa nazionale e regionale, gli interventi volti fra l'altro:

a) a promuovere i rapporti con l'autorità giudiziaria per l'esercizio della tutela dei minori, degli interdetti e degli inabilitati;

b) a favorire la partecipazione ai corsi di aggiornamento, formazione e riqualificazione professionale ai fini dell'inserimento lavorativo dei soggetti in situazioni di difficoltà o di disadattamento;

c) a favorire l'inserimento dei soggetti di cui al punto precedente attraverso il concorso del pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del datore di lavoro nella misura del 100% o l'istituzione di borse lavoro;

d) a favorire l'adeguamento o l'acquisto di attrezzature del posto lavoro destinate all'attività lavorativa dei soggetti portatori di handicaps;

e) a favorire l'adeguamento o l'acquisto di mezzi di locomozione ad uso dei soggetti portatori di handicaps fisici;

f) a favorire l'adeguamento delle abitazioni alle esigenze degli handicappati fisici;

g) a facilitare l'istituzione e lo sviluppo di imprese artigiane, commerciali, agricole, singole o associate e delle cooperative in cui almeno il 15 per cento dei soci o dei dipendenti siano handicappati o in cui siano stati inseriti tossicodipendenti o altri disadattati nella misura di un decimo, mediante prioritario accesso ai finanziamenti previsti dalle leggi regionali;

h) ad agevolare, ai fini del reinserimento degli emigrati e dei familiari nel tessuto sociale ed economico della regione, la frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado e l'aggiornamento nella lingua italiana;

i) ad agevolare la permanenza degli stranieri, dei nomadi e degli apolidi;

l) a rendere concreto l'abbattimento delle barriere architettoniche in osservanza della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;

m) a favorire l'abbattimento delle barriere di comunicazione per i soggetti non udenti e non vedenti che trovano difficoltà di comprensione della parola verbale, dell'interlocutore o dei mass-media sonori e della scrittura.

Art. 33.

Promozione, sostegno ed integrazione sociale degli anziani

1. I comuni singoli o associati promuovono interventi che contribuiscano a favorire il mantenimento o il reinserimento delle persone anziane nel loro nucleo familiare e nel loro ambiente di vita, garantendo sufficienti risorse economiche, stimolando e sostenendo la loro partecipazione attiva alla vita familiare e sociale ed in particolare alla gestione degli interventi loro destinati.

2. Le attività di promozione, sostegno ed integrazione sociale concernono tra l'altro:

a) il sostegno a favore delle persone anziane con particolare riguardo a quelle sole e/o handicappate attraverso l'assistenza economica e quella domiciliare di cui ai successivi articoli 35 e 36 o l'ospitalità in gruppi autogestiti;

b) il sostegno e l'integrazione dalle famiglie che ospitano anziani o ai gruppi autogestiti di anziani attraverso l'assistenza domiciliare di cui al successivo art. 36;

c) la promozione e l'integrazione sociale degli anziani attraverso tutte le iniziative volte a stimolare e sostenere la loro attività e partecipazione, favorendo, qualora lo desiderino, il loro impegno in occupazioni socialmente utili;

d) l'istituzione di servizi per il ristoro e la cura delle persone anziane;

e) la promozione di intese o convenzioni per facilitare l'accesso a pubblici spettacoli, nonché l'uso di trasporti pubblici;

f) la promozione, al fine di evitare ricoveri in istituto, di iniziative rivolte a favorire l'affidamento familiare anche a domicilio delle persone anziane.

Art. 34.

Eliminazione delle barriere architettoniche e di comunicazione

1. Per facilitare la vita di relazione dei portatori di handicaps, i comuni singoli o associati promuovono i necessari interventi affinché gli edifici pubblici o aperti al pubblico, i mezzi trasporto, i percorsi pedonali, le strutture prescolastiche, scolastiche e ricreative e comunque di interesse sociale siano costruite, modificate o ricostruite in conformità del decreto ministeriale 18 dicembre 1975, dell'art. 27 della legge 10 marzo 1971, n. 118 e del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 e in generale delle disposizioni regolamentari concernenti l'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate apportano le possibili conformi varianti negli edifici costruiti o appaltati o in via di edificazione.

3. I piani urbanistici e i regolamenti edilizi in contrasto con quanto previsto dal presente articolo sono modificati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I comuni singoli o associati promuovono altresì interventi atti a rimuovere le barriere di comunicazione con riferimento alle persone portatrici di handicaps relativi alla comunicabilità visiva, al linguaggio ed alla comunicabilità sonora per assicurare alle stesse la partecipazione alla vita di relazione.

Art. 35.

Assistenza economica

1. Gli interventi di assistenza economica hanno lo scopo di consentire al singolo e/o al nucleo familiare o parentale che si trovano in situazione di difficoltà di continuare a svolgere il proprio ruolo nel normale ambiente di vita e di lavoro, concorrendo al soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

2. Per bisogni fondamentali si intendono quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene delle persone, all'abitazione e al riscaldamento, all'istruzione di base obbligatoria.

3. Gli interventi economici possono essere eccezionali o straordinari, ovvero a carattere continuativo per il permanere della situazione di bisogno.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determina i parametri unitari di reddito o bisogno cui commisurare l'erogazione dell'assistenza economica da parte dei comuni.

5. I parametri di cui al comma precedente sono aggiornati annualmente sulla base dell'indice del costo della vita.

6. Gli interventi economici possono essere adottati oltre che per attuare le finalità delle vigenti leggi statali e regionali anche per le seguenti iniziative:

a) l'erogazione di somme per le spese personali in favore delle persone ospiti di istituzioni residenziali e dei minori affidati a famiglie;

b) la concessione di documenti di viaggio sui mezzi trasporto urbano extraurbano;

c) la concessione di facilitazioni per l'accesso a manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, ricreativo, sportivo.

Art. 36.

Assistenza domiciliare

1. Gli interventi di assistenza domiciliare sono rivolti a singoli o nuclei familiari che per esigenze, anche temporanee, hanno necessità di aiuto e sostegno educativo-formativo e di un aiuto domestico per il soddisfacimento dei bisogni essenziali relativi al governo della casa e alla cura delle persone.

Art. 37.

Soddisfacimento delle esigenze abitative

1. Al fine di far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative, sia per prevenire situazioni di emarginazioni e segregazioni di individui o disgregazioni di nuclei familiari, che per favorire la deistituzionalizzazione dei soggetti ricoverati ed evitarne il ricovero, i comuni singoli o associati intervengono mediante:

a) l'individuazione degli immobili di proprietà degli enti locali da destinare ad alloggi, anche attraverso operazioni di riconversione patrimoniale da inserire nei piani di recupero di cui all'art. 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n. 457; gli alloggi di cui sopra, da assegnare anche a condizione di canone privilegiato, sono individuati in modo da favorire l'integrazione sociale evitando concentrazioni di tali alloggi in determinate zone;

b) il collocamento d'ufficio nelle graduatorie speciali delle categorie sociali indicate nell'art. 8 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 38, ai fini dell'assegnazione degli alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini per determinazione della giunta regionale;

c) il miglioramento di condizioni abitative attraverso interventi diretti di manutenzione e adeguamento degli alloggi o concessione di contributi per l'installazione ed uso di impianti idrici, elettrici, tecnici e telefonici;

d) l'integrazione parziale o totale del canone di locazione in attuazione della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 38.

Emergenza e pronto intervento assistenziale

1. Gli interventi di emergenza e pronto intervento assistenziale hanno lo scopo di fornire, per un tempo limitato, ai cittadini che per qualsiasi motivo ne siano sprovvisti, i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita.

2. In particolare tali interventi concernono:

a) l'ospitalità temporanea, con o senza pernottamento, a favore di minori o adulti;

b) l'erogazione immediata di sussidi di assistenza straordinaria e non ricorrenti;

c) la contestuale attuazione degli interventi di assistenza sociale idonei a sanare la situazione di emergenza verificatasi.

Art. 39.

Interventi socio-assistenziali a favore dei minori

1. I comuni attuano ogni forma di servizio e di prestazione atti a favorire l'armonico ed equilibrato sviluppo dei soggetti in età evolutiva. In particolare garantiscono sul territorio il funzionamento degli asili nido, ai sensi della legge regionale 3 settembre 1979, n. 30 e della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23, delle scuole materne e dei servizi integrativi della scuola dell'obbligo.

2. Le attività a favore dei minori che manifestano particolari bisogni di assistenza, di protezione e di educazione comprendono gli interventi seguenti:

a) segnalazione all'autorità giudiziaria minorile delle situazioni di abbandono materiale e morale dei minori a norma della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché di quelle situazioni per le quali, a norma delle leggi vigenti, è previsto l'intervento del tribunale per i minorenni e/o del giudice tutelare;

b) interventi di chiarificazione e di sostegno con proposta anche di soluzioni alternative per le famiglie dei minori, rivolti a superare le situazioni di abbandono e ogni altra situazione comunque pregiudizievole ai minori, comprese quelle che hanno provocato forme di disadattamento del minore: tali interventi saranno di norma concordati con il tribunale per i minorenni e con il giudice tutelare;

c) indagini relative alle situazioni di cui al precedente punto a), anche al fine di fornire elementi di giudizio al tribunale per i minorenni e al giudice tutelare;

d) iniziative rivolte a reperire coppie o persone disponibili per l'adozione ovvero l'affidamento familiare, privilegiando nel secondo caso coppie e persone che risiedono nella stessa comunità di origine del minore, in modo da poter favorire la permanenza di rapporti tra minori e parenti naturali: per le coppie e le persone suindicate dovrà essere effettuata una valutazione della loro specifica capacità e disponibilità;

e) iniziative rivolte alla maturazione delle coppie e persone aspiranti all'adozione o disponibili per effettuare affidamenti familiari, nonché attività di vigilanza e di sostegno alle coppie durante il periodo di affidamento preadottivo anche provvisorio o alle coppie e persone affidatarie durante il periodo di affidamento familiare;

f) iniziative di riabilitazione, di assistenza anche in forme semiresidenziali, di appoggio scolastico in favore di minori disabili, di minori che vivono in ambiente sociale e familiare per loro pregiudizievole e di minori disadattati, anche mediante sussidi didattici speciali, personale scolastico e parascolastico idoneo; in tali iniziative sono compresi gli interventi rivolti all'inserimento lavorativo di cui all'art. 32;

g) attuazione dei provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni nell'ambito della competenza civile e amministrativa di cui alla lettera c) dell'articolo 23 del decreto Presidente della Repubblica n. 616/1977 sia nelle forme dell'affidamento ai servizi socio-assistenziali e sia in forme sostitutive dell'ambiente familiare come l'affidamento familiare a comunità educativo-assistenziali, a gruppi appartamento e simili;

h) attività per la prevenzione delle tossicodipendenze tra la popolazione giovanile.

Art. 40.

Servizio di affidamento familiare

1. L'affidamento familiare è un servizio rivolto ai minori per i quali si rende opportuno temporaneamente un ambiente sostitutivo della propria famiglia.

2. L'affidamento è attuato in applicazione della legislazione statale in materia.

Art. 41.

Ospitalità nelle strutture residenziali

1. È attuata l'ospitalità con carattere di integrazione e complementarietà rispetto ad altre prestazioni di cui alla presente legge nei casi:

a) di verificata impraticabilità degli altri interventi di assistenza sociale di cui alla presente legge o di assoluta carenza delle condizioni oggettive necessarie alla loro realizzazione;

b) di una loro non rispondenza alle esigenze degli utenti;

c) di un necessario temporaneo allontanamento della persona, per situazioni eccezionali, dal proprio ambiente sociale per evitarne l'esposizione a particolari fattori di rischio.

2. Tale ospitalità si realizza:

a) in casa albergo che si caratterizza come un complesso di appartamenti minimi predisposti per coppie di coniugi e persone sole autosufficienti. È provvista di servizi sia autonomi che centralizzati ed è, di norma, ubicata in zone urbanizzate e fornite di adeguate infrastrutture e servizi sociali. Gli alloggi della casa albergo possono essere messi a disposizione anche di persone anziane prive di nucleo familiare o di altre possibilità di alloggio, nonché di ragazze madri che non intendano permanere nell'ambiente familiare;

b) in gruppo appartamento che si caratterizza come comunità destinata a minori ed adulti con particolari problemi personali e sociali ed è inserito in normali case di abitazione situate in zone residenziali; accoglie un numero limitato di persone tra le quali sia possibile la convivenza e si struttura come comunità autogestita o gestita con la partecipazione della popolazione locale e con la presenza stabile di operatori sociali e di volontari;

c) in comunità educativo-assistenziale destinata ad accogliere minori per i quali non sia stato possibile provvedere diversamente e sia necessario un particolare sostegno educativo diretto ad evitare o a riparare un eventuale disadattamento ed a favorire lo sviluppo di efficaci rapporti interpersonali, salvaguardando la convivenza di minori legati da vincoli di parentela. In essa è prevista la presenza stabile di un numero sufficiente di operatori appositamente qualificati;

d) in comunità finalizzata in particolare a trattamenti di recupero sociale di soggetti adulti portatori di disturbi di natura psichica o fisica anche in conseguenza di uso di sostanze stupefacenti, psicotrope e alcoliche;

e) in casa di riposo destinata agli anziani ancora autosufficienti che per senilità avanzata, per solitudine o per altro motivo, richiedono garanzia di protezione nell'intero arco della giornata. La casa di riposo è ubicata nel luogo di residenza dell'anziano, preferibilmente nel centro

abitato, per garantire la continuità dei rapporti di parentela e di amicizia; è di piccole dimensioni ed ha una organizzazione che consente agli ospiti il senso di appartenenza alla propria comunità e che limita al massimo condizionamenti alla loro autonomia.

f) in casa protetta destinata alle persone non autosufficienti a causa di elevate limitazioni fisiche o psichiche. La casa protetta è un servizio, di norma, a livello di unità sanitaria locale, localizzata in centri urbani già costituiti o nelle aree urbane in sviluppo, che si caratterizza per la continuità delle prestazioni di tipo assistenziale e sanitario, per la specificità della strutturazione logistica, delle attrezzature, degli arredi e del complesso dei servizi.

3. Allo scopo di garantire la continuità dei rapporti interfamiliari, l'organizzazione delle strutture residenziali deve favorire il coinvolgimento dei familiari nella vita dell'utente all'interno delle strutture stesse e promuovere e favorire i rientri dell'utente nel nucleo familiare e parentale.

4. Le strutture sono organizzate in modo da consentire l'ospitalità temporanea.

Art. 42.

Centri diurni

1. I centri diurni sono strutture aperte alla comunità locale per svolgere funzioni di sostegno e socializzazione mediante iniziative e momenti di contatto sociale, culturale, ricreativo. Possono organizzarsi per erogare prestazioni di integrazione e di sostegno alla vita quotidiana. Sono rivolte alla generalità dei cittadini con particolare riguardo ai soggetti a rischio di isolamento e di emarginazione.

Art. 43.

Servizi semiresidenziali

1. I servizi semiresidenziali hanno lo scopo di integrare l'azione dei genitori nell'assolvimento dei compiti connessi al diritto dovere dell'educazione dei figli, quando gli stessi si trovano in condizioni che ne limitano le capacità e le possibilità personali, e di fornire un aiuto alla famiglia in presenza di soggetti con particolari difficoltà.

Art. 44.

Servizi di assistenza scolastica

1. I comuni singoli o associati, per l'attuazione del diritto allo studio nella scuola materna e dell'obbligo e per garantire agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi, realizzano interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico ed a favorire la qualificazione dello stesso.

TITOLO V

DELEGA E SUBDELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI

Art. 45.

Funzioni delegate e subdelegate

1. Nell'ambito delle funzioni amministrative regionali di cui all'art. 1 sono delegati ai comuni:

a) il controllo sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);

b) l'autorizzazione delle IPAB per atti concernenti il patrimonio e la pianta organica;

c) le funzioni di controllo pubblico sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall'art. 12 del codice civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione, previste dagli articoli 23, ultimo comma, 25 e 26 del codice civile, nonché le funzioni relative all'autorizzazione all'acquisto di immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati di cui all'art. 17 del codice civile;

d) la nomina e la designazione di amministratori delle IPAB di competenza della Regione.

2. La vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, pubblici e privati, di assistenza sociale è delegata alle province.

3. La Regione emana direttive per l'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 46.

Esercizio delle funzioni delegate

1. Le funzioni delegate di cui alle lettere a), b), c) e d) comma 1 dell'art. 45, sono esercitate dai comuni nel cui territorio ha sede legale la persona giuridica privata o l'IPAB.

2. La delega di cui al comma 2 dell'articolo precedente si attiva quando siano stati precisati i requisiti di cui all'art. 9.

3. In caso di persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.

TITOLO VII PROGRAMMAZIONE

Art. 47.

Programmazione regionale e territoriale

1. La Regione definisce, mediante la predisposizione del piano socio-assistenziale coordinato ed integrato con il piano sanitario, gli orientamenti programmatici per dare attuazione alle finalità di cui alla presente legge.

2. Il piano socio-assistenziale, da redigere con la partecipazione delle province, dei comuni, delle IPAB, definisce:

- a) gli obiettivi prioritari da perseguire;
- b) la tipologia dei servizi e degli interventi;
- c) i parametri di funzionalità ed organizzazione dei servizi e dei presidi ove i medesimi siano identificabili.

3. Il piano socio-assistenziale regionale è periodicamente aggiornato ai sensi della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

4. La Regione garantisce, a norma dell'art. 4 dello Statuto regionale, la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle proprie scelte in materia di assistenza sociale, assicurando in particolare la consultazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 16 iscritti nei registri regionali.

5. Sulla base del piano socio-assistenziale regionale, i comuni singoli o associati predispongono il rispettivo piano articolato tenuto conto degli ambiti territoriali corrispondenti; promuovono il concorso delle IPAB, garantendo la partecipazione dei soggetti di cui ai precedenti articoli 15 e 17.

6. I piani individuano tra l'altro:

- a) le risorse pubbliche e private esistenti nel territorio;
- b) le possibilità di utilizzo coordinato delle stesse, anche in relazione alla disponibilità al convenzionamento dei soggetti pubblici e privati interessati;
- c) il fabbisogno di servizi, presidi, interventi e la loro migliore localizzazione;
- d) la priorità da perseguire in ordine alla realizzazione di nuovi presidi e servizi.

7. La giunta regionale emana direttive per la predisposizione dei piani.

8. I comuni singoli o associati predispongono annualmente una relazione sullo stato di attuazione dei rispettivi piani.

9. I piani e le relazioni annuali costituiscono punto di riferimento per i programmi attuativi regionali e locali.

TITOLO VIII FONDO REGIONALE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 48.

Istituzione del fondo

1. Per il conseguimento delle finalità indicate negli articoli precedenti è istituito un apposito fondo denominato «Fondo regionale per interventi socio-assistenziali».

2. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è così costituito:

a) da una quota fissa pari a lire 39.650 milioni, così come stabilito dall'art. 63 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 17, incrementata annualmente della stessa percentuale di incremento verificatosi nell'ammontare del fondo comune per l'anno di riferimento rispetto all'anno precedente;

b) da una ulteriore quota pari all'ammontare degli stanziamenti iscritti, per l'anno 1988, a carico dei capitoli relativi alle leggi regionali abrogate per effetto del successivo articolo 58.

Art. 49.

Finanziamento del fondo

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione del fondo di cui all'art. 48 si fa fronte:

a) per gli anni 1988 e 1989, con le somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990, a carico dei capitoli relativi alle leggi regionali indicate nell'art. 58 della presente legge e resi disponibili per effetto dell'abrogazione delle leggi medesime;

b) per gli anni successivi, mediante impiego delle entrate derivanti dai tributi propri della Regione dal gettito di tributi erariali ivi compreso il fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall'art. 120 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal decreto legge 18 agosto 1978, n. 481 convertito nella legge 24 ottobre 1978, n. 641, e dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 50.

Destinazione e modalità di ripartizione del fondo

1. Il fondo regionale di cui all'art. 48 è destinato:

a) alle attività di competenza della Regione di cui all'art. 10;

b) al finanziamento delle spese di parte corrente dei servizi socio-assistenziali in concorso con le somme stanziare dai comuni e dalle province;

c) al finanziamento delle spese di investimento per strutture socio-assistenziali.

2. Con la legge di bilancio è determinata l'aliquota del fondo, non inferiore al 2 per cento e non superiore al 4 per cento, da destinare all'espletamento delle attività di cui al punto a) del comma 1.

3. La giunta regionale determina annualmente il programma delle attività da svolgere e l'entità del fondo da destinare per ciascuna di esse.

4. Il fondo di cui al punto b) del comma 1 è assegnato ai comuni ed è ripartito secondo i seguenti criteri:

a) 75 per cento in base alla popolazione residente in ciascun comune all'inizio dell'anno precedente a quello in cui il fondo si riferisce, desunta dal bollettino mensile di statistica dell'ISTAT;

b) 25 per cento in base alla superficie di ciascun comune.

5. La quota ad essi spettante è erogata in rate trimestrali entro i primi dieci giorni dall'inizio di ciascun trimestre.

6. I comuni finalizzano almeno il 20 per cento della somma assegnata dalla Regione per la promozione ed alla realizzazione di iniziative a favore degli anziani non autosufficienti.

7. I comuni devono inviare annualmente alla giunta regionale il resoconto delle spese sostenute per interventi socio-assistenziali entro il 31 marzo dell'anno successivo, con riferimento ai bisogni soddisfatti ed ai servizi resi, formulato sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Regione. Il resoconto contiene le informazioni relative alle attività svolte per l'integrazione dei servizi assistenziali con quelli sanitari. L'erogazione dell'ultima rata è subordinata all'invio del predetto resoconto.

8. La quota del fondo da destinare alle attività consultoriali determinato con la legge di bilancio è assegnato alle USL ed è ripartita in base alla legge regionale 16 gennaio 1985, n. 2.

9. Il fondo di cui al punto c) del comma 1 è finalizzato alla concessione di contributi in conto capitale per la costruzione o il riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari e per l'arredo delle stesse, allo scopo di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali atte a recuperare gli obiettivi previsti dal piano socio-assistenziale regionale e individuate sulla base dei piani territoriali di cui al precedente art. 47.

10. Il consiglio regionale, su proposta della giunta approva annualmente il piano di ripartizione al fondo, determinato con legge di bilancio.

11. Le disponibilità del fondo sono iscritte a carico di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa aventi le seguenti denominazioni:

- a) «Spese per interventi socio-assistenziali di competenza regionale»;
- b) «Contributi agli enti locali per interventi socio-assistenziali»;
- c) «Contributi per spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali»;

TITOLO IX NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 51.

Risoluzione delle controversie in materia di oneri per le spese di soccorso e di assistenza

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza, il presidente della giunta regionale o un assessore da lui delegato, decide in via amministrativa sulle controversie per il rimborso delle spese di soccorso e di assistenza di cui all'art. 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251 e sul riparto di cui all'art. 23, comma 5, della presente legge, su parere espresso da apposita commissione.

2. Tale commissione, istituita presso il servizio «servizi sociali» della giunta regionale che provvede alla segreteria, è nominata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta dal responsabile del servizio servizi sociali della giunta regionale che la presiede, da un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'ANCI, da un rappresentante designato dall'UPI e da un dipendente del comitato regionale di controllo con la qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale.

3. Qualora sia chiamata ad esprimere parere sul riparto di cui all'art. 23, comma 5, la commissione è integrata con la partecipazione del responsabile del servizio sanità.

Ai componenti della commissione, estranei all'amministrazione regionale, sono corrisposte, con onere a carico della Regione, le competenze previste dall'art. 12 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 52.

Interventi per la realizzazione di strutture residenziali a favore degli anziani

1. La Regione, per il triennio 1988-1990, concorre alla realizzazione delle seguenti strutture immobiliari residenziali per anziani:

- a) case protette;
- b) comunità alloggio;
- c) case di riposo.

Art. 53.

Finalità, condizioni e destinatari dei contributi

1. I contributi sono concessi in conto capitale per la ristrutturazione, il completamento, la sistemazione, l'ampliamento di strutture preesistenti, nonché per l'acquisizione o la costruzione di nuovi edifici nel caso in cui vi sia carenza di strutture e/o la riconversione o la ristrutturazione siano particolarmente onerose ovvero non siano possibili in base agli strumenti urbanistici vigenti.

2. I contributi possono essere altresì concessi per l'acquisto ed il rinnovo di attrezzature destinate al funzionamento delle strutture oggetto delle opere di cui al comma 1.

3. I destinatari dei contributi sono:

- a) i comuni;
- b) le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- c) i soggetti non istituzionali e le organizzazioni di volontariato di cui agli articoli 15 e 17, che si convenzionano, a norma dell'art. 20, per la utilizzazione delle loro strutture socio-assistenziali oggetto dei contributi stessi, con i comuni o le associazioni dei comuni territorialmente competenti.

4. Le strutture socio-assistenziali di cui al comma 1, devono avere caratteristiche conformi alla tipologia ed ai parametri di funzionalità ed organizzazione stabiliti dal piano socio-assistenziale regionale, nonché alle altre norme statali e regionali vigenti in materia.

5. Le strutture immobiliari da riattare e le aree su cui insisteranno le nuove costruzioni devono risultare di proprietà dei richiedenti l'ammissione al contributo alla data di presentazione della relativa domanda.

6. Le strutture immobiliari, per le quali sono concessi i contributi di cui al presente articolo, sono vincolate per la durata di venti anni alla destinazione socio-assistenziale. L'atto costitutivo di tale vincolo viene trascritto, a cura e spese del beneficiario, presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Art. 54.

Procedure per la richiesta dei contributi

1. Le domande di ammissione ai contributi sono presentate, dai soggetti pubblici e privati indicati al comma 3 dell'art. 53, alla Regione entro il novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge per il primo anno, ed entro il 30 gennaio di ciascuno degli anni successivi.

2. Le domande sono corredate da:

a) una relazione sull'intervento che si intende realizzare contenente la descrizione dello stato degli immobili da ristrutturare, il progetto edilizio di massima, l'indicazione analitica dei lavori da eseguire per il completamento, l'ampliamento, la ristrutturazione o altre migliorie agli immobili con particolare riferimento al rispetto delle vigenti disposizioni sulla eliminazione delle barriere architettoniche, ovvero una relazione relativa alla necessità dell'acquisto o della costruzione di un nuovo edificio derivante dalla onerosità della ristrutturazione o riconversione di edifici preesistenti;

b) la deliberazione dell'ente interessato con cui viene quantificata la spesa relativa ad ogni singolo intervento e viene assunto l'impegno a fronteggiare i maggiori oneri eccedenti il contributo richiesto;

c) il piano di finanziamento delle opere da eseguire con l'indicazione analitica delle risorse già disponibili o da reperire anche mediante trasformazioni patrimoniali;

d) il parere del comune competente per territorio, ove la domanda di contributo riguardi le strutture di cui all'art. 52, lettere b) e c) e venga presentata dai soggetti pubblici e privati di cui all'art. 53, lettere b) e c);

e) il parere dell'associazione dei comuni competente per territorio, ove la domanda di contributo riguardi le strutture di cui all'art. 52, lettera a).

3. I pareri di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 tengono conto:

a) della consistenza della popolazione anziana esistente sul territorio;

b) della rete delle strutture esistenti pubbliche e private in rapporto al loro stato di funzionalità e/o delle concrete possibilità di ristrutturazione o riconversione;

c) delle iniziative realizzate o da realizzare completamente con mezzi finanziari propri degli enti richiedenti;

d) del bacino dell'utenza per ogni singola struttura tenendo conto della razionalizzazione di quanto esistente;

e) della disponibilità delle risorse occorrenti sia in termini finanziari sia di personale.

Art. 55.

Riparto dei finanziamenti

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il piano di riparto dei finanziamenti, tenendo conto, in riferimento all'ambito territoriale del comune o dell'associazione dei comuni:

a) dell'indice di invecchiamento della popolazione residente;

b) della percentuale della popolazione anziana non autosufficiente rispetto all'indice di invecchiamento;

c) delle iniziative di riconversione di strutture esistenti nel territorio cui si provvede attraverso altri finanziamenti della Regione;

d) delle iniziative esistenti e da realizzare comprese quelle che vengono attuate con fondi propri degli enti interessati.

2. Il consiglio regionale, nell'approvare il piano di riparto di cui al precedente comma 1, fissa i termini per l'approvazione dei progetti esecutivi da parte degli enti inclusi nel piano stesso.

Art. 56.

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi assegnati per la costruzione o il riattamento di strutture immobiliari sono erogati secondo le seguenti modalità:

a) il 50 per cento sulla base dell'attestazione di inizio dei lavori ammessi a contributo, resa dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo beneficiario, controfirmato dal direttore dei lavori e confermata in calce dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune competente per territorio;

b) il 40 per cento sulla base dell'attestazione di esecuzione di almeno la metà dei lavori ammessi a contributo, resa dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo beneficiario, controfirmata dal direttore dei lavori e confermata in calce dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune competente per territorio;

c) il 10 per cento sulla base della domanda di saldo redatta dal legale rappresentante dell'ente, istituzione od organismo beneficiario, accompagnata dalla relazione di collaudo o di regolare esecuzione del tecnico incaricato dal soggetto beneficiario e da certificazione del responsabile dell'ufficio tecnico del comune competente per territorio attestante la intervenuta esecuzione dell'opera ed il relativo valore.

Art. 57.

*Disposizioni finanziarie**per la realizzazione di strutture residenziali per anziani*

1. Per la concessione di contributi previsti dall'art. 53 è autorizzata, per il triennio 1988-1990 la spesa di lire 15.000 milioni, di cui L. 5.000 milioni per l'anno 1988, lire 5.000 milioni per l'anno 1989 e lire 5.000 milioni per l'anno 1990.

2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte del fondo globale per le spese di investimento attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo, iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990, a carico del capitolo 5100202, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti «Contributi in capitale per la realizzazione di strutture ricettive per anziani», partita n. 3 dell'elenco n. 4.

3. Le somme occorrenti per l'erogazione dei contributi sono iscritte, per l'anno 1988, a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione del detto anno con la denominazione «Contributi nelle spese per la ristrutturazione, il completamento, la sistemazione e l'ampliamento di strutture residenziali per anziani, nonché per l'acquisizione o la costruzione di nuovi edifici destinati alle stesse finalità», per gli anni successivi, a carico del capitolo corrispondente.

Art. 58.

Abrogazione di disposizioni vigenti

1. Sono abrogati:

la legge regionale 3 gennaio 1979, n. 3;

la legge regionale 12 maggio 1980, n. 26;

le lettere c) e d) dell'art. 2 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 10;

gli articoli 9, 10, 11 della legge regionale 6 agosto 1982, n. 30;

la legge regionale 22 agosto 1982, n. 31;

2. Restano in vigore, ove non in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge, le parti delle leggi regionali concernenti i criteri di indirizzo e di organizzazione dei servizi.

Art. 59.

Modifiche della legge regionale 21 maggio 1980, n. 35 concernente «Prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 25, settimo comma, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616»

1. All'art. 7, comma 2, della legge regionale 21 maggio 1980, n. 35 sono soppresse le parole «e le modifiche statuarie».

2. L'art. 9 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 — In carenza di legislazione nazionale in materia, valgono le seguenti norme di salvaguardia.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nella regione non possono adottare, senza autorizzazione del comune territorialmente competente, deliberazioni concernenti la pianta organica. L'autorizzazione è concessa entro sessanta giorni al fine di garantire servizi indispensabili alla comunità locale tenuto presente il disposto dell'art. 31, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Il comune territorialmente competente può autorizzare l'alienazione o la trasformazione di destinazione di beni immobili o di titoli, la costituzione di diritti reali sugli stessi, la stipulazione di contratti di dotazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.

Il presente articolo non si applica alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza comprese negli elenchi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'art. 25, settimo comma del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Art. 60.

Disposizione transitoria

1. Per l'istituzione dei registri di cui agli articoli 15 e 17 da parte dei comuni interessati è concesso un termine di trenta giorni a decorrere dalla data della entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla definizione dei requisiti di cui all'art. 9 da parte del consiglio regionale, gli organi deliberanti i finanziamenti previsti dalla presente legge valutano discrezionalmente, ai fini della concessione e dell'entità dei contributi erogabili, i requisiti posseduti e documentati dai soggetti richiedenti.

Art. 61.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1989, fatta esclusione per gli interventi di cui all'art. 52.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 5 novembre 1988

MASSI

88R1170

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1988, n. 42.

Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 81 del 10 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA DELL'ARTIGIANATO

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dei principi fondamentali della legge 8 agosto 1985, n. 443, la presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della commissione regionale per l'artigianato e delle commissioni provinciali per l'artigianato, l'istituzione e la tenuta dell'albo delle imprese artigiane.

Capo I**COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO****Art. 2.****Funzioni**

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato, aventi sede nei capoluoghi di provincia, svolgono, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le seguenti funzioni:

a) curano la tenuta dell'albo delle imprese artigiane, deliberando, per il rispettivo territorio, sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti delle imprese artigiane;

b) effettuano ogni trenta mesi la revisione dell'albo;

c) provvedono al rilascio dei certificati, atti e visure secondo le risultanze dell'albo delle imprese artigiane.

Art. 3.**Compiti**

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato hanno, inoltre il compito di:

a) concorrere a promuovere la tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato

b) fornire contributi tecnici alla Regione con riferimento all'attività programmatica e legislativa nel settore;

c) concorrere con la commissione regionale allo svolgimento di indagini e rilevazioni statistiche sulle attività artigiane, anche utilizzando, a tal fine, l'albo;

d) elaborare, anche ai fini della precedente lett. c), una relazione annuale sulla situazione dell'artigianato nel territorio di competenza;

e) svolgere ogni altro compito ad esse attribuito con legge.

2. Le commissioni provinciali per l'artigianato possono organizzarsi in sezioni permanenti di lavoro con competenze specifiche ed hanno facoltà di chiamare a farne parte esperti esterni a titolo consultivo.

Art. 4.**Composizione**

1. La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

2. Essa è composta da n. 21 membri che eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di imprese artigiane, ed il vice presidente.

3. La composizione della commissione è la seguente:

a) n. 14 titolari di aziende artigiane operanti nella provincia ed iscritti all'albo da almeno tre anni, eletti tra gli iscritti all'albo;

b) n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative nell'ambito provinciale, ognuno dei quali designato da ciascuna delle organizzazioni stesse;

c) il direttore dell'Ufficio provinciale dell'INPS o suo delegato;

d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o suo delegato;

e) n. 2 esperti in materie concernenti l'artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale ed operanti nella regione più rappresentative a livello provinciale.

4. Le designazioni, di cui alla lett. b) del terzo comma, debbono essere comunicate al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dello stesso. Trascorso inutilmente tale termine, il presidente della giunta provvede comunque alla nomina e alla costituzione della commissione.

5. I componenti la commissione provinciale decadono dall'ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti ovvero in caso di mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del presidente della giunta regionale su segnalazione della commissione stessa.

6. Nell'ipotesi che vengano a mancare uno o più componenti elettivi, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto provvede alla sostituzione degli stessi tra i primi non eletti delle rispettive liste di cui all'art. 5.

Capo II**ELEZIONI DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO****Art. 5.****Elezioni**

1. Le elezioni dei componenti di cui alla lettera a) dell'art. 4 avvengono con il sistema proporzionale così come individuato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1950, n. 570, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sulla base di liste presentate a livello provinciale.

Art. 6.**Elettorato attivo e passivo**

1. Sono eleggibili come componenti delle commissioni provinciali per l'artigianato i titolari di imprese artigiane iscritte all'albo ed operanti nella relativa provincia da almeno tre anni.

2. Sono elettori i titolari di imprese artigiane operanti nella provincia iscritti all'albo provinciale delle imprese artigiane. Nella ipotesi di imprese esercitate in forma societaria, l'elettorato attivo spetta al rappresentante legale, scelto tra i soci che svolgono il lavoro personale nelle imprese.

Art. 7.**Bando elettorale**

1. Il presidente della giunta regionale fissa con proprio decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione la data per la elezione dei rappresentanti artigiani dandone comunicazione ai sindaci dei comuni della Regione i quali, con manifesto, da pubblicarsi almeno trenta giorni prima di tale data, ne danno avviso agli elettori.

2. Il decreto presidenziale di cui al primo comma va emanato entro i novanta giorni precedenti la data di scadenza del mandato delle commissioni provinciali e, in fase di prima applicazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comunque entro i novanta giorni precedenti la data delle elezioni.

Art. 8.**Attività preparatoria dei presidenti delle commissioni provinciali dell'artigianato**

1. I presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato provvedono:

a) entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, a trasmettere ai sindaci della provincia l'elenco degli aventi diritto al voto. L'elenco contiene i dati anagrafici dei titolari di imprese artigiane operanti nel comune, le quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 7 risultano iscritte nell'albo provinciale delle imprese artigiane. L'elenco degli elettori è ripartito in volumi, ciascuno dei quali, in ordine alfabetico, comprende, di regola un massimo di 800 elettori e non meno di 100 elettori. Viene formato almeno un volume in ciascun comune qualunque sia il numero degli elettori. L'elenco ripartito in volumi numerati è redatto su modello approvato dalla giunta regionale;

b) entro il diciottesimo giorno antecedente quello delle elezioni, a trasmettere ai sindaci della provincia, per l'affissione, un congruo numero di copie del manifesto, con le liste dei candidati, secondo il modello approvato dalla giunta regionale;

c) entro il quinto giorno antecedente quello delle elezioni, a trasmettere agli aventi diritto al voto, mediante plico raccomandato, il certificato elettorale, redatto secondo il modello approvato dalla giunta regionale, con le indicazioni del luogo, della data e dell'orario della votazione, del numero e dell'ubicazione dell'ufficio elettorale cui l'elettore appartiene. L'elettore che non abbia ricevuto il certificato elettorale, o l'abbia deteriorato o smarrito, ha diritto di ritirarne un duplicato presso la commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio, fino alla data di chiusura delle votazioni;

d) entro il quarto giorno antecedente quello delle elezioni, a trasmettere ai sindaci della provincia, per la consegna ai presidenti degli uffici elettorali, i plichi contenenti il libro verbale delle operazioni di voto e di scrutinio, le schede elettorali e i bolli degli uffici elettorali secondo modelli approvati dalla giunta regionale.

Art. 9.

Attività preparatoria dei sindaci

1. I sindaci dei comuni della provincia provvedono:

a) fra il quindicesimo ed il decimo giorno antecedente a quello delle elezioni a istituire nei rispettivi comuni, un numero di uffici elettorali pari al numero dei volumi contenenti l'elenco degli elettori, di cui alla lett. a) dell'art. 8. Ogni ufficio elettorale è composto da un presidente e tre scrutatori, di cui uno a scelta del presidente, svolge funzioni di segretario. La nomina del presidente e degli scrutatori è effettuata dal sindaco contestualmente all'atto con cui è costituito l'ufficio elettorale. Con il medesimo atto ad ogni ufficio elettorale è attribuito un numero e una sede e sono assegnati gli elettori compresi in uno dei volumi di cui alla lett. a) dell'art. 8;

b) entro l'ottavo giorno antecedente alle elezioni, a comunicare alla commissione provinciale dell'artigianato la costituzione degli uffici elettorali, la numerazione loro assegnata, la loro ubicazione, il numero del volume contenente l'elenco degli elettori;

c) a consegnare, nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, ad ogni presidente:

i locali in cui si svolgono le operazioni elettorali;

il plico contenente il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio, le schede elettorali, il bollo dell'ufficio elettorale;

il volume contenente la lista degli elettori assegnati all'ufficio elettorale;

l'atto di costituzione dell'ufficio elettorale;

la cancelleria, le urne, gli arredi, le cabine ed ogni altra cosa occorrente per la votazione;

tre copie del manifesto recante le liste dei candidati che deve essere affisso nella sala delle votazioni.

Art. 10.

Liste dei candidati

1. Le candidature sono raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a cinque e non superiore a quattordici.

2. Le liste dei candidati sono presentate in ciascuna provincia presso l'ufficio della commissione provinciale dell'artigianato, da non meno di 300 elettori titolari di imprese iscritte nell'albo provinciale delle imprese artigiane. La loro firma è autenticata da un notaio o nelle altre forme consentite dalla legge.

3. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

4. Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, nome, luogo e data di nascita.

5. Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal notaio.

6. È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato.

7. I candidati debbono essere titolari di imprese artigiane iscritte da almeno tre anni all'albo delle imprese artigiane della provincia cui le elezioni si riferiscono.

8. Con la lista è anche presentato l'elenco dei delegati autorizzati a designare un rappresentante di lista presso ogni ufficio elettorale.

9. La presentazione delle candidature è effettuata dalle ore otto del ventottesimo giorno fino alle ore dodici del ventiquattresimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni.

10. Il presidente della commissione provinciale dell'artigianato o un suo rappresentante appositamente delegato, rilascia ricevuta degli atti presentanti, indicando il giorno e l'ora della presentazione.

Art. 11.

Ammissione delle liste

1. La commissione provinciale dell'artigianato entro il ventiduesimo giorno antecedente quello delle elezioni:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, ovvero con quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un altro contrassegno;

c) cancella i nomi dei candidati che non siano in possesso dei requisiti di cui al settimo comma dell'art. 10, o per i quali manchi la dichiarazione di accettazione di cui al quinto comma dell'art. 10;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiori al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiori al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

2. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro le ore venti dello stesso giorno, delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

3. La commissione si riunisce nuovamente l'indomani alle ore 9, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Art. 12.

Manifesto e schede elettorali

1. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle elezioni il presidente della commissione provinciale dell'artigianato provvede alla stampa del manifesto con le liste dei candidati e a trasmetterlo, entro il diciottesimo giorno antecedente le elezioni, ai sindaci della provincia per l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

2. Il presidente della commissione provinciale dell'artigianato provvede altresì alla stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di presentazione.

Art. 13.

Rappresentanti di lista

1. Il presidente della commissione provinciale dell'artigianato entro il terzo giorno antecedente quello delle elezioni trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni ufficio elettorale, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali.

Art. 14.

Insediamento dell'ufficio elettorale

1. Alle ore 16 del giorno precedente le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando i rappresentanti di lista ad assistere.

2. Qualora tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti o non ne sia stata effettuata la designazione, il presidente provvede alla sostituzione.

3. Il presidente e gli scrutatori provvedono quindi a bollare ed autenticare le schede in numero corrispondente agli elettori iscritti nell'ufficio.

4. terminate le operazioni e redatto il relativo verbale, il presidente provvede alla chiusura della sala e ad apporre appostiti sigilli in maniera che nessuno possa entrarvi; rimanda, quindi le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno successivo.

Art. 15.

Votazione

1. Alle ore sette del giorno successivo, il presidente, constatata l'integrità dei sigilli e ricostituito l'ufficio elettorale, ammette gli elettori al voto.

2. Per essere ammesso a votare ogni elettore deve essere identificato per mezzo della carta di identità o di altro documento ad essa equiparato per legge.

3. Uno scrutatore annota nell'opposto volume contenente l'elenco degli elettori il fatto dell'avvenuta votazione.

4. Le operazioni di voto si chiudono definitivamente alle ore 22.

Art. 16.

Preferenze

1. L'elettore può manifestare non più di quattro preferenze ed esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

Art. 17.

Scrutinio

1. terminate le operazioni di voto il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

2. Terminato lo scrutinio, il presidente ne certifica il risultato finale nel verbale, riportando i voti conseguiti da ciascuna lista e le preferenze attribuite ai candidati, il numero delle schede bianche e delle schede nulle.

3. Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami, dei voti contestati, che siano o non attribuiti e delle decisioni adottate dal presidente.

4. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i componenti l'ufficio.

5. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

6. Un esemplare, immediatamente chiuso con tutte le schede in un plico sigillato e firmato dal presidente, è trasmesso immediatamente al presidente del primo ufficio elettorale del comune capoluogo della provincia.

Art. 18.

Proclamazione degli eletti

1. Il presidente del primo ufficio elettorale del comune capoluogo della provincia, entro il giorno successivo, riassume i voti degli uffici elettorali e determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascuna candidato.

2. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti gli uffici elettorali della provincia.

3. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

4. Dopo l'assegnazione del numero dei componenti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei componenti da eleggere, e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei componenti da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

5. Il presidente del primo ufficio elettorale del capoluogo di provincia, proclama quindi eletti, in corrispondenza ai posti di rappresentante attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali. In caso di parità di tale cifra è graduato prima il più anziano di età.

6. Il presidente del primo ufficio elettorale del comune capoluogo di provincia, certifica le operazioni di proclamazione su apposito verbale, redatto su modello approvato dalla giunta regionale e lo trasmette immediatamente al presidente della commissione provinciale dell'artigianato.

Art. 19.

Rinvio alla legislazione statale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica, un quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, limitatamente alle disposizioni valide per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

Art. 20.

Compensi e spese

1. Ai presidenti e agli scrutatori degli uffici elettorali spettano i compensi stabiliti dalla legge per i componenti di seggi elettorali delle elezioni amministrative secondo quanto previsto dalle leggi 13 marzo 1980, n. 70 e 4 aprile 1985, n. 117.

2. Le spese per l'elezione sono a carico del bilancio regionale.

Art. 21.

Contenzioso elettorale

1. In merito alle controversie comunque concernenti le operazioni elettorali, compresa la presentazione e l'accettazione delle liste, gli interessati possono proporre opposizione scritta alla commissione regionale per l'artigianato entro il quinto giorno successivo all'evento che ha determinato la controversia.

2. Contro la decisione della commissione regionale i medesimi interessati possono ricorrere al presidente della giunta regionale nei dieci giorni successivi alla comunicazione della decisione stessa.

Capo III

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

Art. 22.

Funzioni

1. La commissione regionale per l'artigianato, che ha sede presso la Regione, svolge le seguenti funzioni:

a) decide sui ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 7, penultimo comma della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) collabora quale organo tecnico-consulativo, con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato ed esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale in materia;

c) promuove, nell'ambito della programmazione regionale, indagini e rilevazioni statistiche, nonché fornisce documentazioni ed informazioni sulle attività interessanti l'artigianato, in collaborazione con le commissioni provinciali per l'artigianato;

d) propone, in collaborazione con le commissioni provinciali, iniziative volte allo sviluppo, valorizzazione e tutela dell'artigianato;

e) provvede alla elaborazione e alla pubblicazione della relazione generale annuale sulla situazione dell'artigianato nella regione, sulla base degli elementi forniti dalle singole commissioni provinciali;

f) coordina il procedimento di revisione degli albi, di competenza delle commissioni provinciali;

g) svolge ogni altro compito che sia ad essa attribuito dalle leggi.

2. La commissione regionale per l'artigianato può organizzarsi in sezioni permanenti di lavoro con competenze specifiche ed ha facoltà di chiamare a farne parte esperti a titolo consultivo.

Art. 23.

Composizione

1. La commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

2. La commissione regionale per l'artigianato, ai sensi dell'art. 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è composta da:

a) presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) tre rappresentanti della Regione, designati dal consiglio regionale con voto limitato a due;

c) cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale ed operanti nella regione, più rappresentative a livello regionale.

3. Le designazioni, di cui alla lett. c) del secondo comma, debbono essere comunicate al presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla richiesta da parte dello stesso. Trascorso inutilmente tale termine, il presidente della giunta provvede comunque alla nomina e alla costituzione della commissione.

4. I componenti la commissione regionale per l'artigianato eleggono nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

5. I componenti la commissione regionale decadono dall'ufficio in caso di mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del presidente della giunta regionale su segnalazione della commissione stessa.

Art. 24.

Relazioni e programmi

1. La commissione regionale per l'artigianato, entro il mese di luglio di ogni anno, trasmette alla giunta regionale per l'approvazione una relazione illustrativa dell'attività svolta e un programma di attività per l'anno successivo.

2. Tali elaborati, oltre alle iniziative a carattere regionale, comprendono anche quelle a carattere provinciale attuate o proposte dalle commissioni provinciali per l'artigianato.

Capo IV

NORME COMUNI

Art. 25.

Sedute

1. Per la validità delle sedute delle commissioni è necessaria la presenza di almeno metà dei propri componenti.

2. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti, computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 26.

Organizzazione

1. Le spese inerenti al funzionamento e all'attuazione delle funzioni e dei compiti delle commissioni sono a carico del bilancio regionale.

2. I servizi di segreteria delle commissioni sono svolti da personale a carico della Regione, la quale a tale fine può utilizzare personale proprio, comandato da enti locali territoriali e loro forme associative, o messo a disposizione dalla Camera di commercio ai sensi dell'art. 36.

3. La dotazione organica dei servizi di segreteria delle commissioni, è definita, sentite le stesse, secondo le procedure individuate dall'art. 58 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della dotazione organica complessiva del ruolo regionale.

4. L'attività di segreteria è alle dipendenze funzionali dei presidenti delle commissioni per l'artigianato.

Art. 27.

Vigilanza

1. La commissione regionale e le commissioni provinciali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della giunta regionale.

2. Nell'ipotesi di impossibilità di funzionamento o di accertate gravi e reiterate irregolarità, il presidente della giunta regionale, previa delibera di giunta, può a seguito di diffida, dichiarare decadute le commissioni per l'artigianato.

3. Con lo stesso decreto è attivata la procedura di rinnovo delle commissioni nonché nominato un commissario provvisorio che resta in carica fino all'insediamento delle nuove commissioni.

Art. 28.

Compiti delle segreterie

1. Le segreterie delle commissioni provinciali per l'artigianato hanno i seguenti compiti:

a) curano gli adempimenti istruttori ed esecutivi relativi alle iscrizioni, alle modificazioni ed alle cancellazioni delle imprese dagli albi provinciali;

b) curano la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle commissioni stesse;

c) curano il rilascio delle certificazioni di iscrizione all'albo ed ogni altro certificazione prevista dalle leggi vigenti, nonché la riscossione dei relativi diritti di certificazione e di segreteria secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale;

d) predispongono gli atti e curano gli adempimenti connessi alle procedure di revisione periodica dell'albo;

e) curano ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti delle commissioni e compiono ogni altro atto connesso agli adempimenti di legge.

2. La segreteria della commissione regionale per l'artigianato ha i seguenti compiti:

a) predisporre gli atti e cura le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) cura la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti della commissione;

c) provvede alla predisposizione, all'attuazione delle iniziative della commissione di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato, nonché relative al coordinamento delle commissioni provinciali;

d) predisporre il testo delle relazioni illustrative e dei programmi di cui all'art. 24;

e) cura ogni altro adempimento connesso con le funzioni ed i compiti della commissione.

Art. 29.

Compensi ai componenti delle commissioni

1. Ai presidenti ed ai componenti delle commissioni spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell'importo di L. 30.000. Per i dipendenti regionali eventualmente designati dalla Regione in propria rappresentanza, trova applicazione la disciplina per essi vigente in materia di emolumenti.

2. Agli esperti esterni delle sezioni permanenti di cui al secondo comma dell'art. 3 ed al secondo comma dell'art. 22 spetta un gettone di presenza pari al 70 per cento di quello previsto al primo comma.

3. Ai componenti delle commissioni residenti in comuni diversi da quello ove hanno luogo le sedute è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali di VIII livello di cui all'art. 12 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46. Ai componenti delle commissioni incaricati di effettuare per conto delle stesse accertamenti o sopralluoghi in comuni diversi da quello di residenza è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nonché l'indennità di missione nella misura ed alle condizioni previste per i dipendenti regionali di VIII livello di cui all'art. 12 della sopra citata legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.

TITOLO II

ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE.

Art. 30.

Istituzione dell'albo e iscrizioni

1. È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, la cui tenuta spetta alla commissione provinciale per l'artigianato con le modalità previste dagli artt. 5 e 7 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 sono tenute a far domanda di iscrizione all'albo entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, secondo le formalità previste dagli artt. 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La qualifica di impresa artigiana può essere altresì accertata d'ufficio dalle commissioni provinciali.

4. Ai fini delle iscrizioni stesse le commissioni provinciali possono richiedere periodicamente informazioni alle Camere di commercio relative alle nuove iscrizioni al registro-ditte o quant'altro ritenuto utile ai fini del dispiego dei poteri d'accertamento d'ufficio.

Art. 31.

Procedimento per l'iscrizione

1. Le domande di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, redatte in duplice copia e rivolte alla commissione provinciale per l'artigianato sono presentate al comune dove ha sede l'impresa.

2. La presentazione avviene mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, il comune rilascia contestuale ricevuta; nel secondo caso, costituisce data di presentazione quella di spedizione.

3. Il comune, trattenuta copia della domanda agli effetti dell'istruttoria di cui al quinto comma, provvede a trasmettere tempestivamente e non oltre tre giorni, una copia della domanda alla commissione provinciale per l'artigianato.

4. La commissione provinciale trasmette immediatamente copia autenticata della domanda alla Camera di commercio ai fini dell'annotazione nel registro-ditte.

5. L'istruttoria delle domande svolta dal comune è diretta a certificare:

a) i dati anagrafici e fiscali del titolare;

b) la sede e la natura dell'attività esercitata;

c) la data di effettivo inizio dell'attività.

6. Il comune trasmette le certificazioni risultanti dall'istruttoria alla commissione provinciale entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali, la commissione stessa provvede direttamente agli adempimenti istruttori.

7. La domanda di iscrizione deve contenere tra l'altro, una dichiarazione dell'istante da cui risulti:

a) il numero dei dipendenti, compresi gli apprendisti ed i familiari occupati nell'impresa nonché gli eventuali portatori di handicaps e i lavoratori a domicilio;

b) il carattere e l'entità della partecipazione tecnico-professionale nel processo produttivo con il lavoro anche manuale dell'imprenditore e, nell'ipotesi di persona giuridica, della maggioranza dei soci.

8. I requisiti di cui al settimo comma, unitamente a quelli richiesti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono valutati dalla commissione la quale può procedere ad accertamenti anche rivolgendosi a tal fine ai comuni.

9. La commissione provinciale delibera l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane che siano in possesso dei requisiti di legge.

10. I provvedimenti di iscrizione o di diniego vanno notificati agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Trascorso tale termine la domanda si intende accolta, fatti salvi i poteri di verifica d'ufficio di competenza della commissione. I provvedimenti di cui sopra vanno altresì trasmessi con immediatezza alle competenti Camere di commercio, agli enti previdenziali interessati nonché all'Ispettorato del lavoro competente.

Art. 32.

Iscrizione dei consorzi e società consortili artigiane

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane, di cui al primo comma dell'art. 6, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'albo.

2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al primo comma, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, se iscritti nella separata sezione dell'albo.

3. L'iscrizione dei soggetti di cui al primo e secondo comma è disposta dalla commissione provinciale su domanda del consorzio o società consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste al terzo comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

4. I consorzi e le società consortili di cui ai precedenti commi sono iscritti nella separata sezione dell'albo, con l'indicazione, per ciascun consorzio o società consortile, delle imprese che li costituiscono e, nell'ipotesi di consorzi o di società consortili miste, degli altri soggetti associati.

Art. 33.

Modifiche e cessazioni

1. Ogni modificazione incidente sui requisiti di impresa artigiana, così come la cessazione o la sospensione dell'attività, debbono essere denunciate alla commissione provinciale per l'artigianato entro il termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

2. Gli ispettori del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni a favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata danno immediatamente comunicazione alla commissione provinciale per l'artigianato di ogni notizia relativa a modificazioni, cessazioni o sospensioni di cui al primo comma.

3. Sulle denunce e sulle comunicazioni di cui ai precedenti commi la commissione dispone accertamenti d'ufficio anche rivolgendosi a tal fine ai comuni. È altresì in facoltà delle commissioni procedere ad accertamenti d'ufficio di propria esclusiva iniziativa.

4. La commissione provinciale delibera la cancellazione dall'albo di quelle imprese che abbiano perduto il possesso di uno o più dei prescritti requisiti di legge.

5. Qualora una o più delle imprese artigiane associate in consorzio o società consortili iscritte nella separata sezione dell'albo perda la qualifica artigiana, il consorzio, ovvero la società consortile stessa, sono tenuti a darne comunicazione alla commissione provinciale competente, nonché ad escludere le stesse a pena di cancellazione dall'albo.

6. I provvedimenti di cancellazione fanno stato ad ogni effetto e vanno assunti entro sessanta giorni dalle denunce o dalle comunicazioni di cui ai commi precedenti e debbono essere notificati agli interessati, nelle forme di cui al decimo comma dell'art. 31, nonché comunicati agli enti previdenziali, all'Ispettorato del lavoro competente, oltre che ad ogni amministrazione che abbia effettuato le segnalazioni di cui al terzo comma.

7. La commissione provinciale trasmette immediatamente copia autenticata delle denunce di modificazione o cessazione e in seguito delle conseguenti decisioni assunte alla Camera di commercio ai fini dell'annotazione nel registro delle ditte.

Art. 34.

Efficacia dei provvedimenti

1. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione all'albo decorrono dalla data di adozione del relativo provvedimento e, nel caso di mancata notifica o decisione entro il termine previsto, dal sessantesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.

2. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo, ovvero dalla data di adozione del relativo provvedimento, negli altri casi.

Art. 35.

Revisione dell'albo

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato sono tenute, ogni trenta mesi, a procedere alla revisione dell'albo al fine della verifica della sussistenza dello status di impresa artigiana in capo alle singole imprese iscritte; la commissione fa uso a tal fine dei propri poteri d'accertamento d'ufficio anche avvalendosi dell'operato dei comuni, i quali possono anche utilizzare apposito personale messo a loro disposizione, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di verifica, dalla Regione.

2. Le imprese artigiane sono tenute a comunicare annualmente alla commissione provinciale competente, anche a fini statistici, le modificazioni relative al numero degli addetti distinti per categoria, con riferimento all'anno solare precedente entro il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto.

Art. 36.

Convenzioni con le Camere di commercio.

1. La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le Camere di commercio al fine di regolamentare i rapporti con le stesse con particolare riferimento tra l'altro, alla sede delle commissioni per l'artigianato, al reciproco scambio di informazioni, al collegamento tra l'albo delle imprese artigiane ed il registro delle ditte anche con riferimento a quanto previsto al secondo comma dell'art. 35, nonché all'utilizzo di strutture, servizi e di personale camerale da parte delle commissioni stesse, nell'ambito delle proprie segreterie.

Art. 37.

Estensione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni previste dalle leggi regionali vigenti a favore delle imprese artigiane sono estese ai soggetti di cui al quarto comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

TITOLO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 38.

Diritti di segreteria e di certificazione

1. Gli importi dei diritti di segreteria e certificazione dovuti dalle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane per il rilascio di atti, certificati, visure, iscrizioni, cancellazioni e modifiche ed ogni altra certificazione ai sensi delle leggi vigenti derivanti dalle risultanze dell'albo delle imprese artigiane, sono equiparati a tutti gli effetti a quelli stabiliti per le Camere di commercio ai sensi della legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con legge regionale possono essere istituiti o modificati, in relazione alle caratteristiche dell'albo delle imprese artigiane i diritti di segreteria previsti dalla surrichiamata legge.

Art. 39.

Sanzioni amministrative

1. I trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge sono puniti a norma dell'ottavo comma dell'art. 5, della legge 8 agosto 1985, n. 443, con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità regionale competente in materia, nel rispetto delle procedure di cui alla legislazione nazionale e regionale vigente.

2. Fermi restando i poteri di accertamento già previsti dalla legge, analogo potere compete al presidente della commissione provinciale per l'artigianato e allo stesso fa capo la redazione e la notificazione dei relativi verbali, avvalendosi della segreteria della commissione.

3. I verbali notificati al contravventore ed il relativo rapporto vengono trasmessi a cura dei verbalizzanti, all'autorità regionale che, anche sulla base degli scritti difensivi pervenuti, valuta la sussistenza degli addebiti provvedendo, anche in via preventiva, a mantenere gli opportuni contatti con il presidente della commissione provinciale.

4. I proventi contravvenzionali sono incamerati dalla Regione, restando esclusa ogni partecipazione ai proventi stessi da parte dei soggetti accertatori.

5. Le sanzioni amministrative sono inflitte con riferimento alle fattispecie e nei limiti minimi a massimi di seguito indicati

a) omessa richiesta, in violazione del primo e secondo comma dell'art. 5, della legge 8 agosto 1985, n. 443, di iscrizione da parte delle singole imprese aventi i requisiti artigiani:

da L. 300.000 a L. 3.000.000 riducibili da L. 150.000 a L. 1.500.000 nei casi di ritardata richiesta di iscrizione entro novanta giorni;

b) omesse denunce di sospensione o cessazione dell'attività, nonché di modificazione dei requisiti artigiani:

da L. 200.000 a L. 2.000.000;

c) denunce inesatte o non veritiere relativamente a quanto disposto dal primo comma dell'art. 33, della presente legge:

da L. 100.000 a L. 1.000.000;

d) dichiarazioni false, o non veritiere relativamente a quanto disposto dalle lett. a) e b) del settimo comma dell'art. 31 della presente legge, qualora di per sé non costituiscano violazione di legge penale:

da L. 400.000 a L. 4.000.000;

e) esercizio di attività artigiana da parte di soggetti non in possesso dei requisiti artigiani:

da L. 500.000 a L. 5.000.000;

f) uso illegittimo, da parte di imprese non iscritte all'albo ovvero di qualsiasi altro soggetto, del riferimento all'artigianato nella ditta, nell'insegna o nel marchio:

da L. 500.000 a L. 5.000.000;

g) omessa comunicazione alla commissione provinciale, da parte di consorzi o società consortili iscritti all'albo, della perdita dei requisiti artigiani di una o più delle imprese associate:

da L. 400.000 a L. 4.000.000;

h) omessa comunicazione da parte delle singole imprese artigiane dei dati ai sensi del secondo comma dell'art. 35, della presente legge:

da L. 150.000 a L. 1.500.000;

i) inesatta o non veritiera comunicazione dei dati ai sensi del secondo comma dell'art. 35, della presente legge:

da L. 100.000 a L. 1.000.000;

l) ogni altra violazione alle norme della presente legge:

da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Art. 40.

Disposizioni transitorie

1. Fino all'insediamento delle commissioni per l'artigianato disciplinate a norma della presente legge restano in carica le precedenti commissioni, assumendo provvisoriamente i poteri e le funzioni assegnati a quelle istituite in base alla presente legge.

2. Le imprese iscritte all'albo di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1985, n. 860 al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono diritto iscritte al nuovo albo.

3. Nel termine di sei mesi dall'insediamento delle commissioni provinciali previste dalla presente legge dovrà, a cura delle stesse, provvedersi alla revisione dell'albo con particolare riguardo alle imprese iscritte di diritto.

Art. 41.

Norma finanziaria

1. L'onere per l'attuazione della presente legge graverà sullo stanziamento del cap. 5525 istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con legge 1º aprile 1985, n. 14 e la cui denominazione è sostituita come segue: «Spese per il funzionamento delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese ai componenti, nonché per la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane e per il rimborso spese relative ai servizi resi dalle Camere di commercio».

2. Il capitolo suddetto è incluso nell'elenco delle spese obbligatorie di cui all'ultimo comma dell'art. 22, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 39 saranno introitati con imputazione del cap. 500 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e quelli relativi al rilascio delle certificazioni di cui alla lett. c) del primo comma, dell'art. 13, al cap. 2680, di nuova istituzione nello stesso bilancio denominato: «Diritti di certificazione e di segreteria dovuti dalle imprese artigiane per il rilascio di certificazioni di iscrizione all'albo e di ogni altro atto previsto dalla legge».

4. La giunta regionale è autorizzata, in sede di stipula delle convenzioni di cui all'art. 36, a disporre che i proventi relativi ai diritti di segreteria siano riscossi ed acquisiti dalle Camere di commercio a corrispettivo delle prestazioni effettuate da queste ultime a norma dello stesso art. 36.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, relativamente al corrente anno, saranno determinati con legge di variazione di bilancio. Per gli anni successivi, tali oneri troveranno copertura con legge di bilancio a norma del secondo comma dell'art. 5, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione,

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 7 novembre 1988

MANDARINI

88R1180

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 20.

Norme in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 6 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

le seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Norme applicabili

1. Le norme della presente legge si applicano alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) aventi sede nella regione Trentino-Alto Adige. Per quanto nella medesima non previsto, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, nonché i regolamenti emanati per la sua esecuzione.

Art. 2.

Classificazione

1. Le IPAB aventi sede e operanti nel territorio della regione sono classificate in tre categorie, sulla base dei seguenti criteri:

- a) ambito territoriale dell'attività istituzionale;
- b) caratteristiche dei servizi forniti;
- c) volume del bilancio;
- d) numero dei dipendenti previsti in pianta organica e a rapporto convenzionale.

2. Le istituzioni sono assegnate alle singole categorie, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti con l'applicazione dei coefficienti numerici stabiliti nella tabella allegata.

3. L'assegnazione ad una categoria è disposta dalla giunta della provincia autonoma nel cui territorio ha sede l'istituzione ed è soggetta a revisione ogni quinquennio.

4. Si procede altresì a revisione della categoria assegnata in caso di fusione o di altra riforma dell'istituzione, ovvero, su domanda dell'istituzione o del comune in cui essa ha sede, quando, per intervenuta modificazione di uno o più degli elementi di cui al comma 1, debba essere disposta l'assegnazione ad una nuova categoria.

Art. 3.

Statuto

1. Le IPAB hanno un proprio statuto.

2. Lo statuto è approvato con deliberazione della giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Esso deve contenere:

- a) l'indicazione dei fondatori e dati riassuntivi sull'origine dell'ente;
- b) l'indicazione degli scopi dell'ente, in armonia con le intenzioni dei fondatori, e dell'ambito di esplicazione dell'attività;
- c) l'indicazione dei mezzi necessari per il raggiungimento degli scopi;
- d) la composizione, i criteri di nomina e la durata in carica degli organi di amministrazione;
- e) le norme generali di amministrazione e le altre eventuali disposizioni relative alla vita dell'ente.

4. Qualora l'istituzione abbia, per il raggiungimento dei propri fini, la disponibilità di beni immobili appartenenti ad altri enti, lo statuto deve riportare l'indicazione di tali beni, i quali rimangono vincolati senza limiti di tempo alle funzioni assistenziali esercitate dall'istituzione stessa. Al vincolo è data pubblicità mediante apposita annotazione nel libro fondiario. Il vincolo può essere estinto o modificato con provvedimento motivato della giunta provinciale.

Art. 4.

Organi di amministrazione

1. Salva diversa previsione delle tavole di fondazione, gli organi di amministrazione delle IPAB, disciplinati dai rispettivi statuti sono composti:

- a) da un numero di membri non superiore a nove, per le istituzioni della prima categoria;
- b) da un numero di membri non superiore a sette, per le istituzioni della seconda categoria;
- c) da non più di cinque membri, per le istituzioni della terza categoria.

2. Le amministrazioni degli enti pubblici locali e delle province autonome, chiamate a nominare componenti degli organi di amministrazione di IPAB, scelgono i propri rappresentanti fra persone aventi competenza o esperienza in materia di servizi sociali, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale. Della presenza di tali requisiti è dato atto nel provvedimento di nomina.

3. Salva diversa disposizione delle tavole di fondazione o degli statuti, la durata del mandato degli organi di amministrazione è fissata in cinque anni.

4. La costituzione e il rinnovo degli organi di amministrazione, nonché la surroga dei membri cessati per qualsiasi causa, sono disposti con deliberazione della giunta provinciale.

5. Nel provvedimento della giunta provinciale è fissato il termine entro il quale il presidente dell'organo uscente provvede alla convocazione per l'insediamento del nuovo. Da quest'ultima data ha decorrenza il mandato.

L'organo scaduto rimane comunque in carica fino all'insediamento del nuovo.

Art. 5.

Incompatibilità e decadenza

1. Non possono ricoprire la carica di amministratore di un'IPAB coloro che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di inleggibilità e incompatibilità per l'elezione degli organi dell'amministrazione comunale secondo la legislazione regionale.

2. Possono far parte degli organi di amministrazione di un'IPAB gli ecclesiastici e i ministri del culto.

3. Non possono in ogni caso ricoprire la carica di amministratore di un'IPAB i consiglieri del comune in cui ha sede l'istituzione.

4. Gli amministratori che si trovino in una delle condizioni previste ai commi precedenti decadono dalla carica, qualora non ne rimuovano la causa entro dieci giorni dalla notifica della nomina da parte della giunta provinciale.

5. La decadenza è pronunciata dalla giunta provinciale su iniziativa dell'amministrazione dell'ente, dell'autorità comunale o d'ufficio.

Art. 6.

Gruppi linguistici

1. Salva la diversa previsione delle tavole di fondazione, la composizione degli organi di amministrazione delle IPAB della provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel territorio in cui l'istituzione esplica, a sensi dello statuto, la propria attività secondo i criteri di cui all'art. 23, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1973, n. 49.

Art. 7.

Compensi

1. Al presidente dell'IPAB è corrisposta un'indennità di carica onnicomprensiva fissata dall'organo di amministrazione nei limiti seguenti:

- a) fino a lire 400 mila mensili per le istituzioni della prima categoria;
- b) fino a lire 300 mila mensili per le istituzioni della seconda categoria;
- c) fino a lire 200 mila mensili per le istituzioni della terza categoria.

2. Ai membri dell'organo di amministrazione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza stabilito dall'organo di amministrazione in misura non superiore a lire 25 mila.

3. Al presidente e ai membri dell'organo di amministrazione compete inoltre l'indennità di missione nei casi e secondo le modalità previste per gli amministratori comunali, nonché il rimborso delle spese forzose sostenute a causa del mandato, comprese quelle di cui all'art. 10 della legge regionale 30 agosto 1979, n. 4, nei limiti e secondo i criteri stabiliti per gli amministratori dei comuni.

Art. 8.

Controlli

1. Il controllo di legittimità e di merito sugli atti delle IPAB è esercitato dalla giunta provinciale.

2. Sono soggetti al controllo di merito, oltre che a quello di legittimità, i seguenti atti:

- a) i bilanci e le loro variazioni;
- b) i regolamenti, ivi comprese le deliberazioni di approvazione e di variazione delle piante organiche, nonché il recepimento degli accordi di lavoro;
- c) le locazioni per un periodo eccedente i nove anni;
- d) le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio, alla costituzione di diritti reali su beni immobili, nonché quelle relative a mutui e prestiti;

e) le deliberazioni delle istituzioni di prima e seconda categoria a stare in giudizio nelle liti che in prima istanza sono di competenza del tribunale e tutte le deliberazioni a stare in giudizio per le istituzioni della terza categoria, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi nei casi di urgenza.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere fatte pervenire alla giunta provinciale entro quindici giorni dalla data di adozione dell'atto.

4. Le medesime deliberazioni divengono esecutive qualora la giunta provinciale, entro il trentesimo giorno dall'invio, non ne abbia pronunciato e comunicato l'annullamento per motivi di legittimità o non ne abbia chiesto il riesame per motivi di merito.

5. Le IPAB, nei termini di cui al comma 3, inviano alla giunta provinciale un elenco di tutte le altre deliberazioni adottate.

6. La giunta provinciale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'elenco, può chiedere copia delle deliberazioni medesime. In tal caso l'esecutività di esse rimane sospesa dalla data del pervenimento all'IPAB della richiesta fino a venti giorni successivi al ricevimento delle deliberazioni da parte della giunta provinciale, entro il quale termine può esserne disposto l'annullamento per motivi di legittimità.

7. Sono fatti comunque salvi gli effetti già prodotti dalle deliberazioni annullate.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legislazione regionale in tema di controllo sugli atti dei comuni.

Art. 9.

Registro delle IPAB

1. Presso l'ufficio competente per materia di ciascuna provincia autonoma è tenuto il registro delle IPAB.

2. Nel registro sono inseriti e mantenuti aggiornati i seguenti dati relativi ad ogni istituzione:

- a) la denominazione;
- b) la sede;
- c) le finalità e la concreta attività svolta;
- d) la composizione degli organi di amministrazione;
- e) gli estremi dei provvedimenti di erezione e di approvazione dello statuto.

3. La Regione, ai fini della tenuta del registro, trasmette alle provincie autonome di Trento e di Bolzano copia dei provvedimenti di approvazione degli statuti e delle modificazioni ad essi apportate.

4. Ai fini del coordinamento, le provincie autonome comunicano alla Regione i provvedimenti adottati in ordine alla vita giuridica delle istituzioni.

TITOLO II PERSONALE

Art. 10.

Regolamento organico

1. Le IPAB, che hanno personale proprio, ne disciplinano l'ordinamento mediante speciale regolamento.

2. Con il regolamento è determinata la pianta organica del personale. In essa è previsto un unico ruolo del personale, distinto in qualifiche funzionali determinate sulla base del contenuto e della complessità delle prestazioni, del grado di professionalità e d'autonomia operativa richiesto e delle connesse responsabilità.

3. Il regolamento, in armonia con la presente legge e con i principi contenuti nella legislazione regionale relativa allo stato giuridico e trattamento economico dei dipendenti dei comuni e nel rispetto degli accordi di cui all'art. 17, disciplina le modalità e le procedure per l'assunzione del personale dipendente, l'orario di lavoro, i diritti, le attribuzioni, i doveri, le responsabilità, il trattamento economico, le sanzioni per le infrazioni, il procedimento disciplinare e la cessazione del rapporto.

Art. 11.

Assunzioni

1. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico per titoli, per esami o per titoli ed esami, secondo quanto stabilito dal regolamento organico di cui all'art. 10.

2. Sono fatte salve le particolari normative di settore concernenti il personale insegnante delle istituzioni che gestiscono scuole di qualsiasi grado.

3. Il personale destinato a mansioni elementari, per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, può essere assunto mediante chiamata diretta in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 giugno 1988, n. 11.

4. Le IPAB possono prevedere nel regolamento che non oltre il 50 per cento, arrotondato per difetto, dei posti d'organico vacanti, riferiti alle singole qualifiche funzionali, siano riservati a favore dei dipendenti già in servizio.

5. La copertura dei posti di cui al precedente comma avviene mediante concorso interno per esami ovvero mediante riserva nei concorsi pubblici di un numero di posti non superiore alla metà di quello messo a concorso. Ai concorsi sono ammessi i dipendenti appartenenti a qualifica immediatamente inferiore a quella messa a concorso purchè, se sprovvisti del titolo di studio per tale ultima qualifica, siano in possesso del titolo richiesto per l'accesso a quella ricoperta ed abbiano in essa non meno di quattro anni di servizio.

6. Per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo e straordinario può essere assunto personale mediante contratto a tempo determinato. Il contratto non può avere durata superiore ad un anno ed è rinnovabile fino al limite complessivo di due anni.

Art. 12.

Rapporti speciali

1. Con riferimento alle esigenze complessive di funzionalità dei servizi forniti dall'istituzione, può essere assunto personale religioso, sulla base di specifiche convenzioni con i rispettivi ordini ed organizzazioni confessionali.

2. Ove non sia diversamente previsto nel regolamento organico, il personale medico o tecnico-sanitario, di cui sia necessaria l'opera, può essere assunto sulla base di specifica convenzione con strutture operanti nel servizio sanitario nazionale, o, in via subordinata, mediante contratto, nel rispetto della normativa vigente.

3. Per la gestione di attività diverse dal perseguimento dei fini istituzionali e strumentali ad essi, l'IPAB può assumere personale a contratto secondo le norme che regolano le specifiche attività.

Art. 13.

Volontariato

1. L'IPAB può utilizzare personale volontario, eventualmente organizzato in associazioni operanti secondo la disciplina vigente a livello provinciale.

2. L'opera è prestata senza oneri per l'amministrazione, fatti salvi quelli relativi all'allestimento e gestione di strutture e attrezzature, al vitto e alloggio del personale, quelli relativi all'assicurazione per la responsabilità civile derivante da infortuni o danni subiti o arrecati durante la permanenza in servizio, nonché alle altre spese vive necessarie per la gestione del servizio, nei limiti previsti dalla disciplina vigente a livello provinciale.

3. L'IPAB assicura inoltre il personale, che opera in attività per le quali la legge prevede tale obbligo, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 14.

Orario ridotto

1. L'IPAB in relazione alle dimensioni organiche, alle modalità d'espletamento dell'attività ed ai servizi erogati, può prevedere, nella pianta organica posti da coprire mediante rapporto ad orario ridotto.

2. L'orario di lavoro di detto personale non può essere inferiore alla metà di quello previsto per il personale a tempo pieno. Può essere ridotto ulteriormente fino a dodici ore settimanali per il personale addetto a mansioni elementari, per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

3. I posti di ruolo ad orario ridotto non possono comunque superare il limite del 25 per cento dei posti complessivi di ruolo previsti in organico.

4. Nei limiti dei posti disponibili nella pianta organica, il personale può ottenere, su richiesta, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno ad orario ridotto e da orario ridotto a tempo pieno.

5. Il personale ad orario ridotto non può essere impiegato in prestazioni di lavoro straordinario, salvo casi eccezionali.

6. Al personale con rapporto ad orario ridotto si applicano tutte le disposizioni previste per il personale con rapporto a tempo pieno, comprese quelle relative all'accesso all'impiego, alla progressione economica, ai diritti, ai doveri ed alle incompatibilità.

7. Al personale con rapporto ad orario ridotto spetta il trattamento economico, comprese l'indennità integrativa speciale e tutte le competenze fisse e periodiche, in misura proporzionalmente ridotta rispetto a quello previsto per il rapporto a tempo pieno.

8. Le quote aggiunte di famiglia, in quanto dovute, spettano per intero.

Art. 15.

Gruppi linguistici

1. Salva diversa disposizione delle tavole di fondazione, i posti previsti nelle piante organiche delle IPAB della provincia di Bolzano sono coperti nel rispetto della proporzionale linguistica quale è rappresentata nel consiglio di amministrazione.

2. A tal fine i concorsi e le altre procedure di assunzione sono effettuate con riserva di posti a favore di ciascuno dei gruppi.

3. Nei concorsi previsti dal comma precedente, i posti riservati ad un gruppo che non siano assegnati per mancanza di concorrenti idonei, sono coperti da aspiranti dell'altro gruppo secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 16.

Bilinguismo

1. L'assunzione in servizio presso le IPAB della provincia di Bolzano è subordinata alla conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca adeguata alle esigenze del servizio.

2. Si applicano, ai fini dell'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

Art. 17

Disciplina in base ad accordi

1. Sono disciplinati in base ad accordo sindacale stipulato su base provinciale fra le organizzazioni rappresentative delle IPAB delle province di Trento e di Bolzano e le organizzazioni sindacali dei dipendenti maggiormente rappresentative a livello provinciale

- a) il trattamento economico iniziale e la sua progressione;
- b) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali e alle mansioni;
- c) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, nonché i procedimenti di rispetto;
- d) il trattamento per lavoro straordinario, le ferie ed il trattamento di missione;
- e) l'attuazione delle garanzie e delle libertà sindacali, nel limite delle leggi vigenti;
- f) gli aspetti organizzativi ed attuativi della formazione e dell'aggiornamento professionale;
- g) l'igiene e la sicurezza del lavoro.

2. L'accordo sindacale può prevedere che al direttore amministrativo-segretario delle istituzioni classificate nella prima categoria, sulla base di un punteggio almeno doppio rispetto a quello minimo previsto per la medesima categoria, sia riservato un livello funzionale-retributivo di inquadramento differenziato.

Art. 18.

Direttore amministrativo-segretario

1. Il direttore amministrativo-segretario è il dipendente di grado più elevato dell'istituzione, salvo che la particolare attività e l'organizzazione previste dallo statuto non richiedano la presenza di figure professionali specifiche.

2. Fatte salve altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento organico, egli assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione, ne redige e sottoscrive i verbali, autentica e rilascia copia degli atti dell'istituzione, esprime parere sulla legittimità delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione.

3. L'assunzione del direttore amministrativo-segretario è effettuata attraverso pubblico concorso, salvo che l'istituzione non si avvalga di personale comunale ai sensi dell'art. 31 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

4. Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in discipline giuridiche, economiche, politiche, sociali o statistiche. Sono altresì ammessi i dipendenti di ruolo della stessa o di altre istituzioni, i quali si trovino nella condizione di cui al comma 5 dell'art. 11. Per l'ammissione al concorso nelle IPAB di seconda e terza categoria della provincia di Bolzano, in ragione delle esigenze connesse con il bilinguismo, è richiesto il requisito della scuola media superiore.

5. Le modalità e i requisiti per l'assunzione delle figure professionali specifiche previste al comma 1 sono disciplinati dal regolamento organico di cui all'art. 10, in conformità ai principi del presente articolo.

TITOLO III CONTABILITÀ

Art. 19.

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario delle IPAB inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'esercizio finanziario delle istituzioni che in ragione della loro specifica attività sono tenute ad approvare bilanci con differenti scadenze, è uniformato a tali scadenze.

3. Le IPAB redigono annualmente un bilancio di previsione e un conto consuntivo.

4. Il bilancio preventivo è redatto in termini di competenza sulla base di un modello approvato con deliberazione della giunta regionale. In esso può essere previsto l'utilizzo di codici meccanografici ai fini dell'identificazione di capitolo di entrata e di spesa.

5. La gestione finanziaria è unica; sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

6. In relazione a differenziate funzioni delle IPAB, possono essere previsti nei bilanci specifici conti di gestione o appositi prospetti dimostrativi come allegati al bilancio.

Art. 20.

Servizio di tesoreria

1. Le IPAB appartenenti alla prima e alla seconda categoria hanno un servizio di tesoreria proprio.

2. Si applicano a tale riguardo le disposizioni previste dagli articoli 96 e seguenti del testo unico approvato con decreto del presidente della giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L, come integrato con la legge regionale 13 febbraio 1986, n. 1.

3. Il servizio di tesoreria delle IPAB appartenenti alla terza categoria è affidato di regola all'esattore comunale, salvo che la giunta provinciale non ne autorizzi l'affidamento ad un tesoriere speciale, con l'applicazione delle norme di cui al comma 2.

Art. 21.

Contratti

1. Si applica alle IPAB la disciplina dei contratti stabilita per i comuni dagli articoli 73 e seguenti della legislazione regionale concernente l'ordinamento dei comuni raccolta in testo unico con decreto del presidente della giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L.

2. L'istituzione può procedere a trattativa privata, oltre che nelle ipotesi previste dalla normativa stabilita per i comuni, quando l'oggetto dei contratti abbia un valore inferiore a lire 40 milioni per le IPAB della prima categoria, a lire 30 milioni per le IPAB della seconda categoria ed un valore inferiore a lire 20 milioni per quelle appartenenti alla terza categoria.

3. Le opere, le forniture e i lavori di eguale natura devono formare oggetto di un unico contratto senza artificiose separazioni. Quando si tratti di spese continuative, l'ammontare del contratto si desume dalla ragione composta del prezzo e della durata di esso.

Art. 22.

Servizio di economato

1. L'IPAB può prevedere un servizio di economato per le piccole spese e per i servizi gestiti in economia.

2. Il servizio è disciplinato da apposito regolamento in cui sono stabiliti l'ammontare massimo delle anticipazioni periodiche, la cauzione ed eventualmente le entrate che l'economato è autorizzato ad incassare.

3. L'economato è personalmente responsabile della regolarità dei pagamenti e delle somme ricevute in anticipazione fino al loro discarico.

4. La durata del servizio di economato coincide con quella dell'esercizio finanziario.

Art. 23.
Conto consuntivo

1. Il conto consuntivo delle IPAB è redatto sulla base di un modello approvato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 24.
Revisori

1. Le IPAB sottopongono il conto consuntivo e quello finanziario del tesoriere all'esame di un collegio dei revisori.
2. Il collegio dei revisori è composto di tre membri, nominati dal consiglio comunale del comune sede dell'istituzione, esperti in materia giuridico-contabile, scelti fra i propri membri o fra i cittadini residenti.
3. Il consiglio comunale può nominare un unico collegio di revisori per tutte o per più istituzioni aventi sede legale nel comune.
4. Nel caso di riunione in consorzio o di altre forme associative fra IPAB aventi sede in comuni diversi, il collegio dei revisori è nominato dalla giunta provinciale.
5. Il collegio stesso è nominato per la durata di tre anni.

Art. 25.
Approvazione del conto consuntivo

1. Il conto del tesoriere, completato a cura degli uffici dell'istituzione con l'indicazione dei residui attivi e passivi e con lo stato dei capitali, è sottoposto all'esame dei revisori entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale si riferisce.
2. Il collegio effettua l'esame entro i successivi trenta giorni.
3. Decorso tale termine, il conto consuntivo viene comunque deliberato dal consiglio di amministrazione dell'istituzione.
4. Decorsi sette mesi dalla chiusura dell'esercizio senza l'approvazione del conto, vi provvede la giunta provinciale mediante commissario speciale.
5. La deliberazione dell'organo di amministrazione concernente l'approvazione del conto, è soggetta al controllo di legittimità.

TITOLO IV
ESTINZIONE E MODIFICAZIONI ISTITUZIONALI

Art. 26.
Estinzione

1. Può essere disposta l'estinzione di un'IPAB:
 - a) quando essa sia rimasta totalmente priva di patrimonio;
 - b) quando, per la perdurante inattività, l'assoluta esiguità del patrimonio e per altre condizioni oggettive, non siano applicabili gli strumenti di riforma previsti dalla legge 17 luglio 1990, n. 6972.
2. Si applicano, per quanto concerne la proposta ed il procedimento di estinzione, le norme previste per le riforme delle IPAB dalla legge 17 luglio 1990, n. 6972.
3. L'estinzione può essere altresì promossa dalla giunta provinciale.
4. L'estinzione è disposta dalla giunta della provincia autonoma nel cui territorio ha sede l'istituzione, previo parere del comitato consultivo previsto dalla legge regionale 29 maggio 1962, n. 9, il quale si esprime anche sulla destinazione del patrimonio.
5. Il provvedimento della giunta provinciale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione.

Art. 27.
Destinazione del patrimonio e del personale

1. Il patrimonio residuo dell'IPAB estinta e l'eventuale personale sono trasferiti ad altra IPAB avente sede ed operante nel comune o al comune stesso, tenendo conto della volontà fondazionale.
2. Il provvedimento della giunta provinciale con cui è disposta l'estinzione individua l'ente destinatario di cui al comma precedente.
3. Il patrimonio trasferito al comune mantiene comunque il vincolo di destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali. Il provvedimento della giunta provinciale relativo al trasferimento dispone anche in ordine al vincolo.
4. Il vincolo sugli immobili è reso pubblico mediante annotazione nel libro fondiario, all'atto dell'iscrizione del trasferimento.
5. La giunta provinciale, su motivata richiesta del comune, può disporre, con propria deliberazione, l'estinzione o la modificazione del vincolo.

Art. 28.
Riforme

1. Fino all'entrata in vigore delle leggi di riordino del settore, in tutti i procedimenti riguardanti il riconoscimento e le riforme delle IPAB, nei quali, ai sensi della legge 17 luglio 1990, n. 6972, è richiesto il parere del Consiglio di Stato, i provvedimenti relativi sono adottati sentito il parere del comitato consultivo di cui alla legge regionale 29 maggio 1962, n. 9.

TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 29.
Indagine conoscitiva

1. La Regione, d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, svolge un'indagine conoscitiva sulle IPAB al fine di definire la posizione giuridica, di verificare la conformità dell'attività svolta alla volontà fondazionale e alle norme statutarie; promuove, ove necessario, l'approvazione degli statuti o la loro revisione.
2. La giunta regionale provvede in tale contesto a dichiarare in sede amministrativa, se un'istituzione o altro ente morale abbia la natura ed i caratteri di IPAB, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1990, n. 6972.
3. Il provvedimento di cui al comma precedente è adottato previo parere del comitato consultivo di cui alla legge regionale 29 maggio 1962, n. 9.

Art. 30.
Vincolo di destinazione dei beni ECA

1. La destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali, prevista per il beni degli enti comunali di assistenza trasferiti ai comuni ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, è annotata nei libri fondiari con la formula «vincolo di destinazione a favore dei servizi assistenziali e sociali, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2».
2. La richiesta di annotazione è rivolta al competente ufficio del libro fondiario da parte del comune destinatario dei beni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In difetto provvede la giunta provinciale.
3. La giunta provinciale, su richiesta motivata del comune, può disporre l'estinzione o la modificazione del vincolo.

Art. 31.
Prima classificazione IPAB

1. Nella prima applicazione della presente legge, la giunta provinciale provvede alla classificazione delle IPAB, secondo quanto disposto nell'art. 2, entro nove mesi dall'entrata in vigore.

Art. 32.
Estensione alla gestione ECA

Le norme della presente legge si applicano anche alle gestioni degli enti comunali di assistenza, prorogate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 26 agosto 1988

p. Il Presidente: BALZARINI

Visto, il commissario del Governo per la provincia di Trento: CATALANI

(Omissis).

88R1171

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1988, n. 21.

Norme concernenti i collegi dei revisori delle Unità sanitarie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 6 settembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione

1. Agli organi dell'Unità sanitaria locale, di cui all'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, è aggiunto il collegio dei revisori.

Art. 2.

Composizione e nomina

1. Il collegio dei revisori è costituito con deliberazione della giunta provinciale territorialmente competente ed è composto di tre membri scelti fra persone esperte in materia amministrativo-contabile, così designate:

- a) un membro da parte della giunta provinciale;
- b) un membro da parte del Ministro del tesoro;
- c) un membro da parte del consiglio provinciale, proposto dalle minoranze e scelto fra persone iscritte nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o nell'albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. Nella prima seduta il collegio elegge nel proprio seno il presidente.

3. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni a decorrere dalla data della costituzione.

4. I membri del collegio rimangono in carica fino alla loro sostituzione, salvo il caso di decadenza.

5. I membri cessati dalla carica per scadenza del mandato possono essere riconfermati.

Art. 3.

Incompatibilità e decadenza

1. Non possono essere designati membri del collegio il presidente ed i componenti in carica di comitati di gestione di Unità sanitarie locali della regione, i loro parenti fino al quarto grado ed i loro affini fino al secondo grado, i dipendenti dell'Unità sanitaria locale, nonché coloro che siano legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'Unità sanitaria locale medesima e gli operatori professionali a rapporto convenzionale con la stessa.

2. Non possono inoltre far parte del collegio: i fornitori dell'Unità sanitaria locale, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nell'ambito dell'Unità sanitaria locale medesima; coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività dell'Unità sanitaria locale, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'art. 1219 del Codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.

3. Nei confronti dei componenti del collegio dei revisori si applicano le cause di decadenza dalla carica previste dall'art. 12 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6. La decadenza è pronunciata dalla giunta provinciale.

Art. 4.

Funzionamento

1. Il collegio dei revisori si riunisce almeno una volta al mese presso la sede dell'Unità sanitaria locale.

2. Per la validità delle adunanze del collegio, è necessaria la presenza di almeno due membri.

3. Per l'esercizio delle funzioni loro affidate, i membri del collegio possono assistere, senza diritto di voto, rispettivamente alle sedute del consiglio comunale, dell'assemblea generale dell'associazione dei comuni, dell'assemblea dell'ente di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, o dell'assemblea medesima integrata, in relazione all'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale, nonché alle sedute del comitato di gestione. A tal fine essi debbono essere invitati alle riunioni. Possono altresì prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili e svolgere verifiche presso gli uffici e servizi dell'Unità sanitaria locale.

Art. 5.

Attribuzioni

1. Il collegio dei revisori vigila sulla gestione amministrativo-contabile dell'Unità sanitaria locale.

2. In particolare, il collegio:

a) controlla i rendiconti di cui all'art. 50, secondo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, li sottoscrive e redige una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile dell'Unità sanitaria

locale da trasmettere alla giunta provinciale, ai ministeri della sanità e del tesoro, nonché, in relazione all'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale, al consiglio comunale, all'assemblea generale dell'associazione dei comuni, all'assemblea dell'ente di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 o all'assemblea medesima integrata;

b) accerta la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili, nonché la regolarità del rendiconto generale annuale e la sua rispondenza alle risultanze dei libri e registri obbligatori;

c) redige una propria relazione da allegare al rendiconto generale annuale;

d) procede, almeno ogni trimestre, alle verifiche di cassa;

e) riferisce sui risultati dell'attività di vigilanza, esprimendo anche valutazioni circa i livelli di economicità e di efficienza conseguiti nella gestione della spesa, alla giunta provinciale e, in relazione all'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale, al consiglio comunale, all'assemblea generale dell'associazione dei comuni, all'assemblea dell'ente di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 o all'assemblea medesima integrata;

f) svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata da disposizioni di legge.

Art. 6.

Composizione proporzionale

1. Nella provincia di Bolzano, alla composizione del collegio dei revisori delle Unità sanitarie locali si applicano i criteri di cui all'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 1973, n. 49.

Art. 7.

Indennità

1. Ai componenti dei collegi dei revisori delle Unità sanitarie locali spettano le seguenti indennità mensili:

L. 220.000 per le Unità sanitarie locali con popolazione fino a 15.000 abitanti;

L. 290.000 per le Unità sanitarie locali con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti;

L. 330.000 per le Unità sanitarie locali con popolazione da 40.001 a 70.000 abitanti;

L. 360.000 per le Unità sanitarie locali con popolazione superiore a 70.000 abitanti.

2. Ai componenti medesimi spetta inoltre un gettone di presenza di importo pari a L. 50.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute.

3. Per il presidente gli importi di cui sopra sono aumentati del 20 per cento.

4. Ai componenti del collegio compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione nei casi e secondo le modalità previste per il personale dei ruoli amministrativi provinciali del Servizio sanitario nazionale in posizione funzionale apicale.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1986, n. 5, prorogato con legge regionale 12 giugno 1987, n. 7, è prorogato di ulteriori diciotto mesi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 26 agosto 1988

p. Il Presidente: BALZARINI

Visto, il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: CATALANI.

86R1172

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1988, n. 22.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, modificata dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 14 sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 18 ottobre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 4 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. *Aziende, società, gestioni, servizi speciali camerati* — 1. Le camere, secondo le attribuzioni ad esse conferite, possono, mediante deliberazione di esclusiva competenza del consiglio camerale:

a) istituire ed esercitare aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'economia della provincia o di suoi singoli settori o di sue specifiche componenti produttive;

b) partecipare a società, aziende, gestioni o servizi speciali istituiti o esercitati da enti pubblici o da altri enti e organismi che perseguano finalità di pubblico interesse, nonché a consorzi e associazioni aventi analoghe finalità, purché si tratti di iniziative e attività assunte e svolte nel generale interesse dell'economia della provincia, a servizio degli operatori e/o degli utenti. All'atto di determinare la partecipazione alle iniziative e attività suddette, il Consiglio può stabilire criteri e limiti nel cui ambito la Giunta camerale è autorizzata a sottoscrivere, riferendone al Consiglio nella sua prima seduta successiva, eventuali ulteriori aumenti di capitale e ad esercitare diritti di opzione.»

Art. 2.

1. All'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 14 è aggiunto il seguente comma:

«Il nuovo consiglio, presieduto dal consigliere più anziano di età, è convocato, in prima seduta, dal presidente della giunta regionale entro venti giorni dalla nomina.»

Art. 3.

1. L'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. *Requisiti per la nomina a membro del Consiglio camerale*. — 1. Possono essere nominati membri del Consiglio i cittadini maggiorenni, che, operando negli specifici settori dell'economia locale o appartenendo alle categorie professionali da considerarsi ai fini della richiesta di designazione, siano titolari, responsabili o amministratori con rappresentanza di imprese private o pubbliche iscritte nel registro delle ditte, ovvero siano localmente esercenti una libera professione con iscrizione all'albo di una delle categorie predette.»

Art. 4.

1. L'art. 9 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. *Cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di membro del consiglio camerale*. — 1. Non sono eleggibili alla carica di membro del consiglio i dipendenti camerati, nonché quelli dello Stato, della Regione, delle province e dei comuni e coloro che abbiano in atto rapporti creditizi o debitori con la Camera.

2. È incompatibile con la carica di membro del consiglio quella di consigliere regionale.

3. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali che hanno provveduto alla designazione dei membri chiamati a far parte del consiglio hanno facoltà di proporre la loro revoca con atto motivato rivolto alla giunta regionale e allo stesso consiglio, recante nel contempo la designazione dei membri da nominare in sostituzione per il restante periodo della consiliatura.

4. Nessuno può essere nominato membro, nella medesima consiliatura, del consiglio della camera di Trento e di quello della camera di Bolzano.»

Art. 5.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 sono sostituiti dai seguenti:

«Ai membri del consiglio e delle giunta compete il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura fissata dal consiglio con propria deliberazione. Spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio e di quelle effettivamente sostenute per compiti inerenti alla carica, secondo le disposizioni stabilite con regolamento camerale.

2. Al presidente è altresì corrisposta, con deliberazione del consiglio camerale, una indennità di carica fino alla misura massima del 100 per cento del trattamento economico iniziale complessivo del segretario generale. Al vicepresidente può essere allo stesso modo corrisposta una analoga indennità non superiore ad un quarto del trattamento medesimo.»

Art. 6.

1. L'art. 15 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. *Cause di decadenza dagli organi camerati*. — 1. I componenti degli organi camerati decadono dalla carica quando perdano i requisiti richiesti per la nomina o vengano sostituiti a richiesta degli organismi designanti, ovvero quando, senza giustificato motivo, che deve essere previamente comunicato al presidente con dichiarazione scritta resa dall'interessato, non prendano parte a tre sedute consecutive dei rispettivi organi.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio camerale, con deliberazione motivata, sentito l'interessato.»

Art. 7.

1. L'art. 20 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. *Servizi e uffici camerati, orario, concorsi*. — 1. L'organizzazione dei servizi e degli uffici camerati, ivi compresa la regolamentazione dell'apertura e della chiusura degli stessi nonché la ripartizione dell'orario di lavoro settimanale che il personale dipendente è tenuto a prestare a norma di legge, sono disposti con regolamento interno approvato dal consiglio camerale.

2. In particolare, l'organizzazione dei servizi e degli uffici dovrà avvenire per aree omogenee di attività nell'ambito delle attribuzioni e dei compiti assegnati alle camere dalla presente legge.

3. I programmi di esame relativi ai concorsi per l'assunzione di personale, ferme restando le procedure in essere, sono stabiliti, per profili professionali per i quali non siano previsti o adottati regolamenti relativi alle qualifiche del personale della Regione, con regolamento interno approvato dal Consiglio camerale.

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono soggetti ad approvazione della giunta regionale a norma dell'art. 25.»

Art. 8.

1. L'art. 25 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. *Deliberazioni camerati soggette ad approvazione*. — 1. Sono soggette ad approvazione espressa della giunta regionale le deliberazioni camerati concernenti:

1) il bilancio di previsione e le sue variazioni, nonché il conto consuntivo;

2) la modifica dello stato patrimoniale immobiliare;

3) i regolamenti per l'organizzazione dei servizi e degli uffici camerati e quelli concernenti i programmi di esame relativi ai concorsi per l'assunzione di personale di cui all'art. 20.

2. Sono, altresì, soggette ad approvazione espressa della giunta regionale le deliberazioni camerati di cui all'art. 4, lettere a) e b).»

Art. 9.

1. L'art. 27 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. *Procedura di controllo ed esecutività delle altre deliberazioni camerati* — 1. Sono soggette al controllo nella forma di richiesta motivata di riesame le deliberazioni camerati concernenti:

1) la gestione del bilancio, l'amministrazione del patrimonio, l'accensione di mutui;

2) l'assunzione e la progressione in carriera del personale;

3) i regolamenti camerati non soggetti ad approvazione ai sensi dell'art. 25;

4) l'istituzione di uffici camerati staccati in comuni della circoscrizione provinciale.

2. A tali fini esse sono inviate alla giunta regionale entro dieci giorni dalla pubblicazione all'albo camerale.

3. I provvedimenti suddetti diventano esecutivi qualora, nel termine di trenta giorni della data in cui sono pervenuti alla giunta regionale, non si faccia luogo ad alcun rilievo, ovvero ad annullamento per vizi di legittimità.

4. Sono comunque trasmesse, a fini conoscitivi, in elenco mensile, con indicazione dell'oggetto e degli estremi relativi alla loro adozione, tutte le altre deliberazioni adottate dagli organi camerale. La giunta regionale può chiedere l'invio delle deliberazioni suddette, nel testo integrale, nel qual caso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo di legittimità decorre dalla data della loro effettiva ricezione.»

Art. 10.

Compilazione del testo unificato delle leggi sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano.

1. La giunta regionale è autorizzata a compilare il testo unificato delle leggi regionali vigenti sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, senza introdurvi modifica alcuna.

2. Il testo unificato sarà approvato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 17 ottobre 1988

BAZZANELLA

Visto, il Commissario del Governo per la provincia di Trento: CATALANI.

83R1173

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1988, n. 23.

Suppressione dell'Istituzione pubblica denominata Villaggio italo-svizzero della Croce Rossa in Valfloriana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 2 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Suppressione del Villaggio italo-svizzero della Croce Rossa in Valfloriana

1. Il «Villaggio italo-svizzero della Croce Rossa in Valfloriana» («Villaggio»), Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza con sede in Valfloriana, riconosciuta con decreto del presidente della giunta regionale 26 febbraio 1968, n. 212, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 15 ottobre 1968, n. 44, è soppresso e posto in liquidazione con effetto dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Commissario liquidatore

1. Dalla data di soppressione cessa dalla propria funzione il consiglio di amministrazione dell'Istituzione in carica e le operazioni di liquidazione sono assunte da un commissario,

2. La nomina del commissario è disposta con deliberazione della giunta provinciale di Trento, nella quale sono fissati il termine e le modalità per l'espletamento dell'incarico, nonché il compenso,

3. I compensi dovuti al commissario fanno carico alla gestione di liquidazione.

4. Il comune di Valfloriana mette a disposizione del commissario il personale e quant'altro necessario per lo svolgimento delle operazioni. Il compenso dovuto a detto personale fa carico alla gestione di liquidazione.

Art. 3.

Compiti del commissario liquidatore

1. Il commissario, nel quadro delle operazioni di liquidazione, provvede a:

a) assegnare e trasferire in proprietà gli alloggi del «Villaggio», ai sensi dei successivi articoli;

b) ripartire il patrimonio residuo secondo i criteri fissati nella presente legge;

c) gestire le attività del «Villaggio» fino alla definitiva chiusura delle operazioni, secondo le norme dello statuto dello stesso;

d) compiere le operazioni necessarie per la regolarizzazione tavolare e catastale del patrimonio immobiliare dell'ente. A tali fini la realizzazione del «Villaggio» è considerata opera di pubblica utilità.

2. Nell'adempimento dei suoi compiti, fatto salvo quanto indicato al comma precedente, il commissario liquidatore può compiere qualsiasi atto di gestione, ivi compresa la determinazione del prezzo e delle procedure di alienazione dei beni patrimoniali dell'ente.

Art. 4.

Assegnazione alloggi del «Villaggio»

1. I soggetti, assegnatari originari di alloggio del «Villaggio» ai sensi dell'art. 2 dello statuto dell'Istituzione, hanno diritto di ottenere la cessione in proprietà, a condizione che lo occupino al medesimo titolo alla data di entrata in vigore della presente legge e siano in regola con il pagamento del canone fissato dal consiglio di amministrazione dell'ente.

2. La cessione avviene su domanda degli assegnatari da presentarsi al consiglio di amministrazione, rispettivamente al commissario liquidatore entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e verso il pagamento del prezzo determinato ai sensi dell'art. 5, ridotto del settantacinque per cento.

3. Hanno diritto di ottenere, alle medesime condizioni, la cessione in proprietà di alloggio del «Villaggio» i superstiti entro il secondo grado di parentela o affinità degli assegnatari ai sensi dell'articolo 2 dello statuto dell'Istituzione, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, lo occupino stabilmente, in continuazione dell'originario rapporto di assegnazione.

4. I soggetti residenti nel comune di Valfloriana che occupino un alloggio del «Villaggio» a titolo di locazione da almeno otto anni e siano in regola con il pagamento del canone stabilito dal consiglio di amministrazione dell'Istituzione, hanno diritto di ottenere la cessione in proprietà dell'alloggio medesimo verso il pagamento del prezzo determinato ai sensi dell'art. 5. La cessione avviene su domanda da presentarsi al commissario liquidatore nei termini di cui al secondo comma.

5. Entro il termine previsto per la presentazione della domanda di cessione, il commissario liquidatore, su motivata richiesta, per comprovate esigenze, attinenti all'entità e alla composizione del nucleo familiare, può assegnare un alloggio del «Villaggio» diverso da quello occupato alla data di entrata in vigore della legge.

6. Con l'alloggio sono attribuite le eventuali pertinenze.

Art. 5.

Prezzo cessione

1. Il prezzo di cessione è determinato in base al valore venale dell'alloggio alla data di entrata in vigore della legge, ridotto di un importo pari a quello risultante dall'ammontare del canone mensile in vigore alla medesima data moltiplicato per le mensilità di effettiva occupazione dall'assegnazione.

2. Il prezzo è fissato dal commissario liquidatore in base al valore determinato da parte dei competenti uffici tecnici della provincia autonoma di Trento.

Art. 6.

Trasferimento degli alloggi e pagamento del prezzo

1. La cessione in proprietà degli alloggi ai richiedenti è disposta da parte del commissario a seguito di accertamento dei requisiti effettuato d'intesa con la giunta comunale di Valfloriana.

2. Il prezzo di cessione è pagato in unica soluzione al momento della stipulazione del contratto.

Art. 7.

Spazi comuni e centro sociale

1. Nell'ambito della liquidazione sono attribuiti in proprietà a titolo gratuito al comune di Valfloriana tutte le aree di interesse pubblico (strade, piazze, parcheggi), gli arredi e le attrezzature in esse esistenti.

2. Le aree di proprietà del «Villaggio» non assegnate al comune ai sensi del comma precedente e non costituenti pertinenze esclusive degli alloggi, sono assegnate in proprietà indivisa e pro quota ai richiedenti degli alloggi medesimi. La cessione è disposta con il contratto di trasferimento in proprietà dell'alloggio.

3. Il commissario può riservare parte delle aree di cui al precedente comma al comune o ad altri enti che lo richiedano, per la realizzazione di opere di pubblica utilità. L'assegnazione è disposta verso il pagamento di un prezzo determinato con le modalità previste dall'art. 28 della legge provinciale di Trento 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni.

4. Al comune, a richiesta, è assegnato in proprietà un alloggio del «Villaggio», per il quale non sia in corso la cessione ai sensi dell'art. 4, da adibire ad attività sociale per la popolazione residente. L'assegnazione è disposta dal commissario liquidatore verso il pagamento di un prezzo determinato con le modalità previste all'art. 5 ridetto del cinquanta per cento.

5. Il comune ha diritto di prelazione per l'acquisto, al prezzo determinato ai sensi dell'art. 5, degli alloggi non occupati alla data di entrata in vigore della presente legge o per i quali gli aventi diritto non hanno presentato domanda di cessione.

6. Per la vendita dei locali del «Villaggio» destinati al bar-centro sociale e delle relative pertinenze, è riconosciuto diritto di prelazione al titolare della gestione alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il comune mantiene all'insediamento abitativo costituito dal «Villaggio», l'intitolazione a «Villaggio italo-svizzero della Croce Rossa».

Art. 8.

Attribuzione proventi di liquidazione

1. Il patrimonio derivante dalle operazioni di liquidazione è suddiviso in parti uguali fra il comune di Valfloriana e la Croce Rossa Italiana (C.R.I.).

2. Il comune destina il patrimonio assegnato a fini assistenziali e sociali.

3. Il patrimonio assegnato alla Croce Rossa Italiana è messo a disposizione del Comitato regionale di Trento e da questo utilizzato per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Art. 9.

Chiusura della liquidazione

1. Al termine delle operazioni di liquidazione il commissario consegna gli atti e il rendiconto della gestione di liquidazione alla giunta provinciale di Trento.

2. Nel caso in cui la liquidazione non sia compiuta entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 2, la prosecuzione della medesima è assunta da parte della giunta provinciale di Trento.

3. La giunta provinciale assume altresì la definizione di eventuali pendenze accertate o sorte successivamente alla chiusura delle operazioni di liquidazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 17 ottobre 1988

BAZZANELLA

Visto, il commissario del Governo per la provincia di Trento: CATALANI.

88R1174

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1988, n. 24.

Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 2 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione, riconoscendo nella cooperativa un'impresa idonea a svolgere attività diretta alla promozione umana, promuove, con la presente legge, lo sviluppo della cooperazione sociale e detta le norme seguenti in materia di cooperative di solidarietà sociale, di cooperative di produzione e lavoro integrate, nonché di cooperative di servizi sociali.

Art. 2.

Istituzione della categoria delle cooperative sociali

1. Alle categorie previste dall'art. 2 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 è aggiunta la categoria «cooperative sociali».

2. Nella categoria di cui al comma precedente si iscrivono: le «cooperative di solidarietà sociale», le «cooperative di produzione e lavoro integrate», le «cooperative di servizi sociali», nonché i consorzi di cui all'art. 9.

3. Oltre che nella categoria di cui al precedente comma 1, le cooperative di solidarietà sociale, le cooperative di produzione e lavoro integrate, nonché le cooperative di servizi sociali, sono iscritte anche nella categoria alla quale afferisce l'attività economica prevalente da esse svolta. Alle stesse si applicano le norme relative al settore nel quale operano, in quanto compatibili con la presente legge.

4. Le «cooperative sociali», che siano anche di produzione e lavoro ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, possono annoverare tra i soci un numero di elementi tecnici ed amministrativi non superiore al settanta per cento di quello complessivo dei soci.

Art. 3.

Cooperative di solidarietà sociale

1. La cooperativa di solidarietà sociale ha come scopo la promozione umana e l'integrazione sociale dei soggetti, soci e non soci, socialmente svantaggiati, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

2. Sono soggetti socialmente svantaggiati coloro che per cause oggettive e soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età ed in genere, coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale.

3. La denominazione sociale, comunque formulata, deve includere l'indicazione di «cooperativa di solidarietà sociale».

Art. 4.

Requisiti dei soci delle cooperative di solidarietà sociale

1. I soci delle cooperative di solidarietà sociale si distinguono in:

a) soci che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fine di solidarietà;

b) soci che prestano attività di lavoro remunerata.

2. Possono essere soci anche le persone di cui al precedente art. 3, comma 2, interessate all'attività della cooperativa, in quanto utenti.

3. Ai soggetti che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato si applica la normativa per gli stessi prevista.

Art. 5.

Obblighi e divieti per le cooperative di solidarietà sociale

1. È vietata la distribuzione, a qualsiasi titolo, di utili ai soci.
2. Tutte le riserve sono indivisibili tra i soci. Nei casi di recesso, di esclusione o di morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo per un importo comunque non superiore a quello effettivamente versato.
3. Nel caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio, dedotto il capitale sociale, deve essere destinato a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico, con preferenza a favore di altre cooperative di solidarietà sociale. In caso di controversia sulla destinazione del patrimonio, la decisione spetta alla competente commissione provinciale per le cooperative; avverso tale decisione è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione medesima alle parti, alla commissione regionale per la cooperazione, la quale decide definitivamente.
4. È vietata ogni modificazione dello statuto sociale diretta ad eliminare il carattere di cooperativa di solidarietà sociale.
5. Qualora in sede di revisione venga accertato che il divieto di cui al comma precedente non sia stato rispettato, oppure che l'attività sociale effettivamente svolta dalla cooperativa non sia diretta al perseguimento dello scopo sociale, la competente commissione provinciale dispone la cancellazione della cooperativa dal registro delle cooperative.
6. Avverso il provvedimento di cancellazione si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7.
7. A seguito del provvedimento di cancellazione divenuto definitivo, che dovrà essere comunicato, a cura della commissione decidente, alla giunta regionale, quest'ultima dispone lo scioglimento della cooperativa.

Art. 6.

Cooperative di produzione e lavoro integrate e relativi obblighi e divieti

1. Le cooperative di produzione e lavoro integrate hanno lo scopo dell'inserimento lavorativo permanente di invalidi fisici, psichici, sensoriali, nonché dell'inserimento temporaneo degli altri soggetti di cui all'art. 3, bisognosi di interventi di avviamento al lavoro. Almeno il trenta per cento dei soci lavoratori retribuiti, che ad esse partecipano, deve presentare una riduzione permanente non inferiore ai due terzi delle proprie capacità lavorative.
2. Per i soggetti, per i quali è previsto l'inserimento temporaneo, detto inserimento è deciso dalla cooperativa, su segnalazione dei competenti servizi degli enti pubblici preposti all'assistenza dei soggetti stessi. La cooperativa dovrà altresì concordare con i predetti servizi le modalità, nonché la durata massima del periodo dell'inserimento che non dovrà comunque superare i tre anni.
3. Qualora successivamente alla costituzione della società, il numero dei soci di cui al comma 1 scenda al di sotto della percentuale ivi prevista, la cooperativa deve, entro il termine di un anno, o integrare il suddetto numero, ovvero avviare un processo di fusione con altra cooperativa di produzione e lavoro integrata o con altra cooperativa di solidarietà sociale, da concludersi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inizio. In difetto di tali adempimenti la competente commissione provinciale per le cooperative dispone la cancellazione della cooperativa inadempiente dal registro delle cooperative.
4. Avverso il provvedimento di cancellazione si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7. A seguito del provvedimento di cancellazione divenuto definitivo, che dovrà essere comunicato, a cura della commissione decidente, alla giunta regionale, quest'ultima dispone lo scioglimento della cooperativa.
5. È vietata ogni modificazione dello statuto sociale diretta ad eliminare il carattere di cooperativa di produzione e lavoro integrata.
6. La denominazione sociale deve, in ogni caso, contenere l'indicazione «cooperativa di produzione e lavoro integrata».

Art. 7.

Cooperative di servizi sociali

1. Rientrano nella categoria delle cooperative di servizi sociali quelle cooperative che svolgono come attività principale l'erogazione di servizi sociali, rivolti ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2.

2. I soci di cooperative di servizi sociali devono possedere una professionalità coerente con l'attività della cooperativa, come indicato nello statuto sociale.

3. Gli statuti delle cooperative di servizi sociali devono contenere la disponibilità a collaborare con l'ente pubblico cui spetta la responsabilità di garantire i servizi stessi.

4. All'atto dell'iscrizione delle cooperative nel registro provinciale delle cooperative, sarà accertato il possesso dei requisiti richiesti nei commi precedenti.

Art. 8.

Revisione delle cooperative disciplinate dalla presente legge

1. Per le cooperative disciplinate dalla presente legge, il consiglio di amministrazione deve redigere annualmente una relazione che contenga esaurienti indicazioni circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta.

2. La cooperativa dovrà far pervenire alla giunta regionale, entro i termini previsti dalle norme per il deposito presso il registro delle imprese, la relazione di cui al precedente comma, unitamente alla copia del verbale assembleare, del bilancio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

3. La relazione, di cui al comma 1, che fa parte integrante della documentazione della cooperativa, dovrà essere acquisita, a cura del revisore in sede di revisione ordinaria ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7.

Art. 9.

Consorti di cooperative

1. La Regione favorisce l'istituzione di consorti, costituiti almeno dall'ottanta per cento da cooperative di solidarietà sociale o da cooperative di produzione e lavoro integrate.

2. I consorti di cui al precedente comma sono sottoposti alla disciplina prevista dalla presente legge per le cooperative di solidarietà sociale.

3. I consorti di cui al precedente articolo sono iscritti nella categoria delle «cooperative sociali».

Art. 10.

Rinvio alla legislazione statale

1. Per quanto concerne la disciplina di carattere fiscale, previdenziale, contrattuale, nonché dei rapporti di lavoro, si applica la normativa statale e provinciale in materia.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Le cooperative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le quali possono individuarsi come appartenenti alla categoria delle «cooperative sociali», di cui agli articoli precedenti, devono uniformarsi, entro due anni dalla data stessa, alle disposizioni della legge medesima.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 22 ottobre 1988

BAZZANELLA

Visto, il commissario del Governo per la provincia di Trento: CATALANI.

88R1175

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 18 ottobre 1988, n. 40.

Ripartizione dei posti nell'impiego pubblico e composizione degli organi collegiali degli enti pubblici in provincia di Bolzano secondo la consistenza dei gruppi linguistici in base ai dati del censimento generale della popolazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 2 novembre 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I posti dei ruoli o degli organici comunque denominati del personale della provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata, e relative aziende anche ad ordinamento autonomo, considerati per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie o incarichi dirigenziali, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale in cui l'ente esplica la propria attività. Sono fatte salve le vigenti norme disciplinanti l'applicazione della proporzionale al personale delle istituzioni culturali i cui organi collegiali sono costituiti in modo distinto per gruppi linguistici.

2. Limitatamente alle assunzioni a posti per l'accesso ai quali è prescritto il possesso della licenza di scuola elementare o del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, si può prescindere dall'osservanza della gradualità del rapporto proporzionale linguistico, purché le assunzioni stesse non superino il numero massimo di posti spettanti a ciascun gruppo linguistico.

Art. 2.

1. I posti di cui all'art. 1, vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi o si rendano vacanti dopo tale data, sono coperti con l'osservanza delle disposizioni contenute nel medesimo articolo.

Art. 3.

1. La composizione di tutti gli organi collegiali istituiti in seno alla provincia e agli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata, deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale in cui l'ente esplica la propria attività.

2. Sono fatte salve le vigenti norme provinciali disciplinanti la composizione degli organi collegiali di cui al primo comma, che sono costituiti in modo distinto per ciascun gruppo linguistico.

3. Alla nomina o elezione dei nuovi componenti, ai sensi del comma 4, si deve procedere entro 3 mesi dalla data in cui i componenti sostituendo siano decaduti per qualsiasi causa dalla carica o abbiano dato le dimissioni. In difetto, l'organo non può validamente deliberare.

4. Le rappresentanze in seno agli organi collegiali di cui al comma 1, vanno assegnate ai tre gruppi linguistici in base ai quozienti interi o al maggior resto conseguiti da ciascuno di essi in relazione alla loro consistenza. A parità di resto viene preferito il gruppo linguistico con il minor numero di rappresentanti conseguiti; in caso di ulteriore parità, decide la sorte.

Art. 4.

1. Le quote di riserva in favore dei tre gruppi linguistici, di cui all'art. 1, comma 1, devono essere raggiunte entro tre anni dalla data d'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. È abrogato l'art. 29 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come integrato e modificato dall'art. 10 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, dall'art. 1 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, dall'art. 9 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 35, e dall'art. 2 della legge provinciale 27 ottobre 1979, n. 15.

2. I commi 2, 3 e 4, dell'art. 30 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, inseriti dall'art. 8 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32, e integrati dall'art. 55 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono abrogati.

Art. 6.

1. I posti messi a concorso sono riservati agli appartenenti a ciascuno dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, ovunque residenti, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione e attribuiti secondo l'ordine di graduatoria degli idonei fino a concorrenza della quota spettante a ciascun gruppo. Qualora il riparto così effettuato non assegni ad un gruppo linguistico un posto, delle frazioni inferiori all'unità, si tiene conto nei riparti dei successivi concorsi.

2. I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici, che restassero vacanti, o per mancanza di concorrenti o perché i concorrenti non fossero stati dichiarati idonei, sono coperti da aspiranti appartenenti agli altri gruppi linguistici, che siano risultati idonei, purché non venga superato il numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 18 ottobre 1988

MAGNAGO

Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI

88R1176

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 agosto 1988, n. 20.

Regolamento d'esecuzione per l'applicazione della legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 29, modificata ed integrata con legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 34, concernente l'alienazione di beni di uso civico.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 25 ottobre 1988)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1952, n. 1064;

Vista la legge provinciale 24 dicembre 1970, modificata ed integrata con legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 34;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2018 del 18 aprile 1988;

Decreta:

Art. 1.

1. È emanato l'allegato regolamento di esecuzione della legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 29 e relative modifiche ed integrazioni, apportate con legge provinciale 23 dicembre 1987, n. 34, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. È abrogato il decreto del Presidente della giunta provinciale 29 aprile 1971, n. 11, concernente l'emanazione del regolamento d'esecuzione per l'applicazione della legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 29.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 8 agosto 1988

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1988
Registro n. 19, foglio n. 10

REGOLAMENTO D'ESECUZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 24 DICEMBRE 1970, N. 29, MODIFICATA ED INTEGRATA CON LEGGE PROVINCIALE 23 DICEMBRE 1987, N. 34 CONCERNENTE L'ALIENAZIONE DI BENI DI USO CIVICO.

Art. 1.

1. Sono da considerare coltivatori diretti ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 24 dicembre 1970, n. 29, coloro i quali si dedicano direttamente ed abitualmente alla coltivazione dei fondi, all'allevamento e al governo del bestiame sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare comporti almeno un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione dei fondi e per l'allevamento ed il governo del bestiame. L'esistenza dei suddetti requisiti dev'essere attestata dall'assessorato per l'agricoltura e le foreste.

Art. 2.

1. I beni di uso civico di cui all'art. 2 della suddetta legge provinciale n. 29/1970 possono venir alienati con priorità ai coltivatori diretti aventi diritto di uso civico di cui all'art. 1 che attraverso tale acquisto ottengono la formazione o l'arrotondamento di aziende della piccola proprietà coltivatrice. Il prezzo minimo viene fissato dall'assessorato per l'agricoltura e le foreste.

Art. 3.

1. Per affittuari, cui spetta il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, il prezzo d'acquisto deve essere congruo e viene determinato dall'Assessorato per l'agricoltura e le foreste in base al valore del reddito presunto con applicazione del tasso legale.

88R1189

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 settembre 1988, n. 24.

Regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: «Costruzione di palestre scolastiche interraste».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 2 novembre 1988)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 8 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, il cui testo è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21;

Visto il parere favorevole del comitato tecnico provinciale n. 96 del 1° dicembre 1987;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 877 del 22 febbraio 1988;

Decreta:

È emanato il regolamento di esecuzione dell'art. 10 della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21: «Costruzione di palestre scolastiche interraste», secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 20 maggio 1988, n. 15 è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 6 settembre 1988

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1988
Registro n. 19, foglio 55

REGOLAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE INTERRATE

Art. 1.

Condizioni per la costruzione di palestre scolastiche interraste

1. È consentita la costruzione di palestre scolastiche interraste qualora:

- a) non rimanessero a disposizione della scuola, ai sensi delle norme vigenti, sufficienti aree aperte, a seguito della costruzione di una palestra in superficie;
- b) la costruzione di una palestra in superficie causasse un danno funzionale all'esistente complesso scolastico;
- c) non fosse possibile realizzare una palestra in superficie entro la distanza dalla scuola massima consentita dalla normativa vigente.

Art. 2.

Accessi e uscite di sicurezza

1. Per le palestre scolastiche senza tribune, da non usare come luogo di riunione e destinate ad ospitare non più di tre classi e, quindi, non più di cento persone, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) sulla parete di fronte all'entrata principale della palestra deve essere apposto un cartello con l'indicazione che nella palestra non possono trattenersi più di 100 persone;
- b) le porte principali di accesso, la scala principale, il corridoio principale e i pianerottoli devono avere una larghezza non inferiore a m. 1,50;
- c) oltre all'accesso principale deve essere realizzata:

1) un'uscita di emergenza della larghezza di m. 1,20 quando la differenza di quota fra il pavimento della palestra e la soglia dell'uscita all'aperto non superi m. 7,50 e/o la distanza fra l'uscita all'aperto e l'ingresso alla sala-palestra non superi m. 15;

2) ovvero un'uscita di emergenza della larghezza di m. 1,50 quando le misure rispettivamente di m. 7,5 e/o m. 15 di cui al precedente punto 1) vengono superate. Dette misure possono essere superate al massimo del 100 per cento.

2. Per palestre con tribune o usate anche come luogo di riunione:

- a) valgono le norme contenute nell'art. 9 e nell'art. 10 del decreto ministeriale 10 settembre 1986 - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi - e le norme del Ministero degli Interni relative alla costruzione di luoghi di riunione pubblici;
- b) è richiesto il parere della commissione provinciale di controllo di luoghi di riunione pubblici;
- c) le uscite di sicurezza devono essere segnalate chiaramente con indicazioni visibili da ogni parte della palestra.

3. Le palestre interraste devono essere accessibili ai portatori di handicap, qualora la scuola non disponesse di altra palestra che risponda alle esigenze degli stessi.

Art. 3.

Misure antincendio

1. Per il tipo di palestre di cui al comma 1 dell'art. 2:

- a) le strutture portanti devono possedere una refrattarietà di almeno 120 minuti primi;
- b) le strutture portanti in metallo devono venir protette contro l'incendio con mezzi efficaci;
- c) per la determinazione del grado di resistenza al fuoco, a prescindere dal materiale, valgono le tabelle e i metodi di calcolo contenuti nella circolare ministeriale n. 91 del 14 settembre 1961.

2. Per il tipo di palestre di cui al comma 2 dell'art. 2, valgono le norme statali per la costruzione di sale pubbliche.

Art. 4.

Climatizzazione

1. Nella palestra, negli spogliatoi e nei locali igienico-sanitari è necessario garantire un ricambio d'aria di 2,5 volte per ora. La velocità della corrente d'aria può raggiungere al massimo i 0,3 m/sec., se le aperture di scarico sono disposte a più di m. 2,0 di altezza rispetto al pavimento, ed i 0,15 m/sec., se le aperture di scarico si trovano ad un'altezza inferiore ai m. 2,0 rispetto al pavimento.

2. Deve essere sempre data la possibilità di regolare la temperatura media nella palestra fra + 12°C a + 22°C. Nei bagni e negli spogliatoi la temperatura deve essere di + 22°C. Per il resto la temperatura dell'aria deve essere conforme sia alle disposizioni contenute nelle norme per la costruzione di scuole, sia alle disposizioni di legge relative al risparmio energetico.

3. L'aria fresca deve essere umidificata con adeguato trattamento in modo da ottenere nella palestra, in inverno, un grado di umidità dell'aria pari al 45%-55%.

Art. 5.

Illuminazione naturale

1. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni, quando sia possibile il ricorso all'illuminazione naturale:

- a) nella palestra, ad un metro di altezza dal pavimento, l'intensità luminosa orizzontale deve essere non inferiore a 250 lux e devono essere evitate differenze di luminosità;
- b) le finestre devono essere disposte, ove possibile, sulla parte longitudinale della palestra e sul soffitto; non devono essere disposte, ove possibile, sulle pareti più strette al fine di evitare effetti di abbagliamento;
- c) per le finestre devono essere usati materiali infrangibili, trasparenti o traslucidi;
- d) le aperture alla luce naturale, che provocano un fastidioso irradiazione solare, devono essere munite di dispositivi di protezione contro la luce del sole;
- e) le superfici riflettenti sono da evitare.

Art. 6.

Illuminazione artificiale

1. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni, qualora non sia possibile ottenere nella palestra un'illuminazione naturale sufficiente o qualora l'illuminazione naturale non sia affatto possibile:

- a) per quanto concerne l'intensità luminosa e le precauzioni antiabbaglianti valgono le prescrizioni previste per l'illuminazione naturale;
- b) nel caso di illuminazione naturale insufficiente a causa di finestre di superficie fortemente ridotta, il colore della luce artificiale deve essere scelto in modo da renderla possibilmente simile alla luce naturale; la luce artificiale deve mescolarsi quindi, correttamente, dal punto di vista fisiologico, con la luce naturale (colore della luce bianca: circa 3800K - 4200K);

c) nel caso di illuminazione totalmente artificiale a causa dell'assenza di finestre, l'intensità luminosa, ad un metro di altezza dal pavimento, deve essere non inferiore a 250 lux per l'attività di allenamento a raggiungere i 600 lux per l'attività agonistica, con apposto del colore della luce «warmton» (2600K-3000K);

d) l'illuminazione deve essere tale da creare tenui ombre;

e) i corpi illuminati devono essere disposti in modo da impedire cadute ed essere protetti con vetro infrangibile, griglia di protezione o altri dispositivi consimili. Deve essere assicurata l'accessibilità e una loro facile manutenzione.

Art. 7.

Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento è autorizzata la costruzione interrata di vani destinati a riunioni scolastiche, aule magne, sale per proiezione di films, refettori, biblioteche e aule speciali.

88R1177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 ottobre 1988, n. 25.

Modificazione del regolamento sulla concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 2 novembre 1988)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, e successive modifiche, concernente la concessione dell'assistenza creditizia all'artigianato nella provincia di Bolzano;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 27 gennaio 1976, n. 6, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5661 del 5 settembre 1988;

Decreta:

Gli articoli 6 e 7 del decreto del presidente della giunta provinciale del 27 gennaio 1976, n. 6, come sostituiti dai decreti del presidente della giunta provinciale del 4 giugno 1982, n. 10 e del 19 dicembre 1978, n. 26, sono abrogati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 5 ottobre 1988

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1988
Registro n. 19, foglio n. 56

88R1178

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 settembre 1988, n. 8-63/Legisl.

Integrazioni al regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con decreto presidente giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 2 novembre 1988)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

- Vista la legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;
 Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 12100 del 23 novembre 1984;
 Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.;
 Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9966 del 7 novembre 1984;
 Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 11 novembre 1986, n. 11-35/Legisl.;
 Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 14047 del 30 dicembre 1986;
 Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 31 dicembre 1986, n. 16-40/Legisl.;
 Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6047 del 25 giugno 1987;
 Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 1º luglio 1987, n. 9-49/Legisl.;
 Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 10128 del 9 settembre 1988.

Decreta:

Sono approvate le integrazioni al Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. e successive modificazioni nel testo, che allegato al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 14 settembre 1988

ANGELI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1988
 Registro n. 54, foglio n. 129*

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 22 DICEMBRE 1983, N. 46 APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO DATATO 13 DICEMBRE 1984, N. 18-13/LEGISL. E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 1.

All'art. 2, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti commi:

5. Le autorizzazioni all'ampliamento di superficie degli esercizi si intendono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 20 e 23, secondo comma, della legge, quando per effetto dell'ampliamento richiesto viene oltrepassato il limite di 800 mq. di superficie di vendita.

Analogamente si intendono regolate dall'art. 21, primo comma, della legge le autorizzazioni all'ampliamento di superficie di esercizi che, per effetto dell'ampliamento richiesto, oltrepassano il limite di 400 mq. di superficie di vendita.

6. Per le autorizzazioni all'ampliamento degli esercizi, in ordine ai quali sia presentata contestuale istanza di trasferimento, si applicano, ai fini dell'individuazione delle competenze, i criteri di cui al precedente quinto comma, quando il trasferimento comporta l'ampliamento dell'esercizio oltre i limiti di superficie indicati nel precedente comma.

7. Ai fini dell'applicazione degli articoli 20, 21 e 22 della legge devono intendersi «relativi ai settori merceologici del commercio al dettaglio in sede fissa stabiliti dal piano provinciale di politica commerciale» gli esercizi in possesso anche di una sola delle tabelle merceologiche sottoposte a criteri di programmazione ai sensi dell'art. 5, lettera b), della legge.

Art. 2.

All'art. 21 dopo il primo comma, è inserito il seguente comma:

«Per le autorizzazioni al trasferimento e all'ampliamento previste dall'art. 20 della legge, il parere è espresso con esclusivo riferimento alla conformità dell'iniziativa con le norme urbanistiche e con le eventuali prescrizioni stabilite nella concessione edilizia».

Parte integrante del decreto del presidente della giunta provinciale n. 8-63/Legisl. datato 14 settembre 1988.

88R1179

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
 ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
Via Lidia Cornecchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **FARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido d. Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 43
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Valterotonda, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria GB MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
 - ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 - ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
 - ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
 - ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
 - ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 21/C
 - ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
 - ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5
- MARCHE**
- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BEITOLLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNI ACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria I.ATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16

BRINJISI

- Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Maccheri, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiliier, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 45/11
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i> :	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione:	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i> :	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione:	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione:	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Esteri
Invio settimanale N. 6, microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna:	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta:	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata:	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione:	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.